

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 novembre 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'economia

DECRETO 7 ottobre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 pag. 3

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 21 ottobre 2015.

Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale pag. 6

Assessorato della salute

DECRETO 26 ottobre 2015.

Graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2016 pag. 7

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 ottobre 2015.

Annullamento della variante al vigente piano regolatore generale del comune di Siracusa pag. 14

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante: "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n.

9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali" pag. 19

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante: "Disposizioni in materia di Liberi consorzi comunali e Città metropolitane" pag. 23

Assessorato delle attività produttive:

Scioglimento di cooperative con sede nella provincia di Catania pag. 27

Scioglimento della cooperativa Arcobaleno Village, con sede in Antillo pag. 27

Assessorato dell'economia:

Vendita alloggi Forze dell'ordine - Legge n. 560/93, leggi regionali n. 43/94, n. 31/96 e n. 13/07 - Bando per la cessione in proprietà degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative già inserite nei piani di vendita e rimaste invendute - Avviso relativo all'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute pag. 27

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

PO FESR 2007/2013 - Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase - seconda finestra. PIST 8 op. 25. Comune di Mazzarino. Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro storico. pag. 27

PO FESR 2007/2013 - Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase - seconda finestra. PISU 14 op. 7. Comune di Catania. Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori relativi ad un progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole - 1° lotto pag. 28

Provvedimenti concernenti modifica dei decreti 15 settembre 2014 e 8 ottobre 2014, relativi all'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1. pag. 28

Revoca del contributo concesso in favore del comune di Petralia Sottana per la realizzazione di un progetto a valere sull'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1. pag. 28

Approvazione di un progetto presentato dalla Raffineria di Gela S.p.A. pag. 28

Permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmente denominato "Iniziativa Geracesi", in territorio del comune di Geraci Siculo, rilasciato alla Iniziativa Turistiche Geracesi S.p.A., con sede in Geraci Siculo pag. 28

Autorizzazione della modifica non sostanziale proposta dalla ditta ESI S.p.A., con sede legale in Pace del Mela, per un impianto di recupero di piombo pag. 28

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 671 del 26 marzo 2015 - intervento 5 - APQ "Giovani protagonisti di sè e del territorio (CreAZIONI giovani)" pag. 28

Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1667 del 7 agosto 2014 - intervento 4 - APQ "Giovani protagonisti di sè e del territorio (CreAZIONI giovani)" pag. 28

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Liquidazione di somme a favore dell'ANAS S.p.A. per la realizzazione del Grande Progetto "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640" - a valere sul PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 e sui fondi FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE 20/2004 pag. 29

Provvedimenti concernenti impegno di somme per la realizzazione di interventi proposti dai liberi Consorzi comunali di Caltanissetta e Ragusa e dalla Città Metropolitana di Messina, relativi al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013 pag. 29

Impegno di somma per il rimborso di somme erroneamente versate per le operazioni svolte dai servizi provinciali della motorizzazione civile dell'Isola pag. 29

Ammissione a finanziamento di un progetto relativo al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere II" nel comune di Paternò. pag. 29

Sostituzione del commissario ad acta presso l'Istituto autonomo case popolari di Acireale. pag. 29

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Avviso M3/2014 "Migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia" a valere sul PO FSE obiettivo convergenza 2007-2013 - Utilizzo di somma per la copertura delle graduatorie definitive. pag. 29

Assessorato della salute:

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta Ambulatorio Odontoiatrico Greco Giacomo Bruno alla società Centro Odontoiatrico di Greco s.a.s. del dr. Giacomo Bruno Greco & C., con sede nel comune di Piana degli Albanesi. pag. 30

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale alla ditta individuale Studio di odontoiatria dott.ssa Sclafani, con sede in Bolognetta pag. 30

Revoca dei decreti 4 febbraio 1997 e 24 maggio 2005, riguardanti autorizzazioni alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano alla ditta Giuseppe Cocilovo & figli s.n.c.. pag. 30

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti rettifica della graduatoria definitiva relativa al bando PMI, asse 3, linea di intervento 3.2.2.AC, del PO FESR 2007/2013. pag. 30

Nomina della nuova Commissione vestiario del Corpo forestale della Regione siciliana. pag. 30

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di rinnovo autorizzazione per una cava di calcareniti, sita nel comune di Bivona . . pag. 30

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso i comuni di Realmonte, Ragalna, Racalmuto e Tortorici per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili pag. 30

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al rinnovo dei lavori per una cava, sita nel comune di Centuripe. pag. 31

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso i comuni di Linguaglossa, Sant'Agata Li Battiati e San Gregorio di Catania per la definizione degli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio ed eventuali prescrizioni esecutive pag. 31

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso i comuni di Montevago e Sambuca di Sicilia per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale. pag. 31

Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiti ai commissari ad acta presso i comuni di Vita e Sant'Angelo Muxaro per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale pag. 32

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Palermo per provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla trasmissione al consiglio comunale della proposta di delibera relativa al programma costruttivo in via Messina Marine pag. 32

Provvedimenti concernenti autorizzazioni all'accesso al demanio fluviale e all'esecuzione di opere idrauliche nel territorio della provincia di Catania pag. 32

Rinnovo ed aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate alla ditta S.O.S.P. s.r.l., con sede in Modica, relative ad un impianto di estrazione di olio di sansa pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 2 novembre 2015.

Revoca dell'Avviso pubblico n. 1/2015 ed approvazione dell'Avviso pubblico n. 3/2015 per la presentazione di operazioni formative per il rafforzamento dell'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020".

DECRETO 2 novembre 2015.

Revoca dell'Avviso n. 2/2015 ed approvazione dell'Avviso n. 4/2015 "Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020".

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 7 ottobre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei titoli I e II del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l'art. 1, lettera a) che prevede l'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);

Visto il programma C.C.M. del 2014 che prevede tra gli obiettivi operativi il progetto "Carriage ed infezione da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle Unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based.";

Visto l'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute la Regione siciliana, quale Regione capofila, approvato con decreto ministeriale il 21 gennaio 2015 dove è prevista la realizzazione del progetto succitato e l'erogazione della somma complessiva di € 437.000,00, in tre distinte quote pari al 30% (€ 131.100,00), 40% (€ 174.800,00) e 30% (€ 131.100,00) del contributo totale;

Visto il D.D.G. n. 543 del 2 aprile 2015, con il quale l'Assessorato regionale della salute accerta la somma di € 437.000,00 nel capitolo di entrata 3507 - capo 21 concernente l'assegnazione effettuata in favore di questa Regione;

Vista la nota n. 43145 del 21 maggio 2015, con cui il servizio 2 del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione della I quota del suindicato progetto pari a € 131.100,00 in un apposito capitolo di nuova istituzione;

Vista la nota n. 61561 del 30 luglio 2015, ad integrazione della nota n. 43145 del 21 maggio 2015, con cui il servizio 2 del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute trasmette un prospetto di ripartizione delle annualità delle somme assegnate alla Regione siciliana questa Regione dal Ministero della salute per la realizzazione del progetto suindicato per gli anni 2015, 2016 e 2017 da iscrivere in appositi capitoli in relazione a specifiche tipologie di spesa; in particolare per l'anno 2015 è indicata la somma di € 131.100,00 da ripartire nel modo seguente:

- "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali" - codice U.1.04.01.02.000 - € 121.100,00;

- "Retribuzioni in denaro" - codice U.1.01.01.01.000 - € 6.887,41;

- "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" - codice U.1.02.01.01.000 € 602,67;

- "Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente" - codice U.1.01.02.01.000 € 1.711,85;

- "Altre spese per il personale - codice U.1.01.01.02.000 € 798,07;

per l'anno 2016 la somma da iscrivere è pari ad € 164.800,00 di cui:

- "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali" - codice U.1.04.01.02.000 - € 159.800,00;

- "Altri beni di consumo" - codice U.1.03.01.02.000 - € 1.000,00;

- "Rappresentanza, organizz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - codice U.1.03.02.02.000 - € 4.000,00 e per l'anno 2017 la somma da iscrivere è di 131.100,00 euro per "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali" - codice U.1.04.01.02.000;

Vista la nota n. 33762 del 17 giugno 2015 con cui la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

Considerato che risulta accreditata in data 27 aprile 2015, nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo, la somma di € 131.100,00, quale I quota del contributo per le predette finalità;

Ritenuto di iscrivere l'intero importo del progetto pari a € 437.000,00 nell'esercizio in corso in applicazione del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le Regioni accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente alle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate;

Ritenuto di iscrivere, per quanto riguarda le spese relative al personale, per l'anno 2016 gli stessi importi indicati dal Dipartimento competente per l'anno 2015;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nella succitata nota dipartimentale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;

Ravvisata, quindi, la necessità di iscrivere l'importo di € 437.000,00 nel capitolo di entrata 3507 capo 21° e nei capitoli di nuova istituzione in relazione a specifiche tipologie di spesa e per determinati importi;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149/2015, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2015, le seguenti variazioni in termini di competenza:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B.	11.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i> . . .	+	437.000,00
	di cui al capitolo		
	3507 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - (C.C.M.).	+	437.000,00
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	1 - Spese correnti		

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.3.1.3.6 - <i>Epidemiologia</i> di cui al capitolo	+ 437.000,00	
(Nuova istituzione)		
417350 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 04.02.03 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 412.000,00	L. n. 138/2004
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
416549 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 02.02.07 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 4.000,00	L. n. 138/2004
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
416550 Altri beni di consumo per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 02.01.01 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 1.000,00	L. n. 138/2004
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
416017 Retribuzione in denaro per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 01.01.02 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 13.774,82	L. n. 138/2004
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
417003 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 03.01.01 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 1.205,34	L. n. 138/2004
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
416018 Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 01.03.01 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 3.423,70	L. n. 138/2004
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
416019 Altre spese per il personale per l'attuazione del progetto CCM Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti (MDR) nelle unità di terapia intensiva neonatale: confronto tra contesti epidemiologici ed organizzativi diversi e proposta di un modello di sorveglianza "network-based" Codici: 01.01.05 - 07.05.00 V - Rif. cap. Entrata 3507	+ 1.596,14	L. n. 138/2004

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 7 ottobre 2015.

SAMMARTANO

(2015.42.2458)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 21 ottobre 2015.

Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 19/08;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2013, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con le relative competenze;

Vista la legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;

Visto l'art. 2 della suddetta legge n. 383/2000, che riconosce quale "associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

Visto l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n. 383/2000 che demanda alle Regioni l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 stessa legge;

Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 64 "Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale";

Visto il comma 2 del già citato art. 64 della legge regionale n. 9/2015, che istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinando le modalità di iscrizione cancellazione e periodica revisione;

Considerato che l'iscrizione nel suddetto registro costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici della legge n. 383/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e all'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.

Art. 2

È approvato l'unito documento facente parte integrante del presente decreto contenente i requisiti di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *home page* del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 ottobre 2015.

CARUSO

Allegato A

REQUISITI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

Premesse

Per le finalità previste dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e dall'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 in materia di valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale sono individuati e approvati i criteri e le modalità di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale, nonché gli adempimenti per la cancellazione e la periodica revisione.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge n. 383/2000.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 383/2000, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine collegano, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sono altresì escluse le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 22/1994.

Art. 2

Modalità di presentazione istanza

Le associazioni di promozione sociale sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 e all'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 previa presentazione di apposita istanza indirizzata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 3° riportando la seguente dicitura:

"Istanza di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale", via Trinacria n. 34/36 - cap. 90144 Palermo, *brevi manu*, a mezzo posta, o posta elettronica certificata al seguente indirizzo di PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

L'istanza potrà essere presentata in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale.

Art. 3

Requisiti e documentazione

Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 1, 2° capoverso, del presente allegato, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto scritto e registrato in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;

b) svolgano la loro attività da almeno un anno a partire dalla loro costituzione.

Ai fini dell'iscrizione deve essere presentata la seguente documentazione:

1. atto costitutivo;
2. statuto nel quale devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
3. Relazione sulle attività e su quelle in programmazione, sotto forma di autodichiarazione ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

Risorse economiche

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relative alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge n. 383/2000.

Art. 5

Procedure di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla base dell'istruttoria esperita dal servizio 3°, competente per materia, provvede, previa adozione del relativo provvedimento, all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale dandone comunicazione alla stessa associazione e al comune di appartenenza.

Il superiore termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o integrazioni di quelle acquisite.

Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e dei documenti richiesti.

I soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni due anni, salvo eventuali modificazioni statutarie, della sede legale, del rappresentante legale, delle cariche sociali, che dovranno essere tempestivamente comunicate al servizio 3° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

La perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 383/2000 comporta la cancellazione dal registro nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale n. 10/91, e avverrà con provvedimento del dirigente del servizio 3°. Il suddetto provvedimento sarà notificato all'associazione stessa e al comune di appartenenza.

Il dirigente del servizio 3° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, comunica, altresì, alle associazioni di promozione sociale, opportunamente motivato, il diniego dell'iscrizione o la cancellazione dal registro regionale dandone comunicazione anche al comune di appartenenza.

Art. 6

Acquisizione di efficacia

Le seguenti disposizioni acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *home page* del sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

(2015.44.2572)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 ottobre 2015.

Graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed, in particolare, l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 15 dicembre 2005 ai sensi del quale i medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria unica regionale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle domande:

- a) iscrizione all'albo professionale;
- b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti;

Visto l'art. 15, comma 11, del citato A.C.N. 15 dicembre 2005 il quale prevede che i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria regionale;

Considerato che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all'inserimento nella graduatoria unica regionale valida per l'anno 2016 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2015 all'Assessorato regionale della salute apposita domanda in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo;

Considerato che ai fini della graduatoria, così come previsto dal comma 4 del citato art. 15, sono stati valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2014, utilizzando i criteri espressamente previsti dall'art. 16 dell'A.C.N. 15 dicembre 2005, integrato dall'A.C.N. del 29 luglio 2009;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato art. 16, a parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e, infine, la minore età;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed, in particolare l'art. 71, che disciplina le modalità dei controlli dell'Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Considerato che la graduatoria di che trattasi è stata elaborata avvalendosi della propria procedura informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;

Ritenuto di dover approvare con provvedimento formale la graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l'anno 2016;

Decreta:

Art. 1

È approvata l'allegata graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2016, redatta secondo i criteri di cui all'Accordo collettivo nazionale di pediatria di libera scelta 29 luglio 2009.

La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende sanitarie provinciali soltanto dopo l'avvenuta approvazione definitiva.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, i pediatri interessati possono inoltrare istanza di riesame della loro posizione in graduatoria all'Assessorato regionale della salute, anche via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: "dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it". I pediatri esclusi dalla graduatoria per mancata presentazione del documento di identità possono regolarizzare la loro istanza trasmettendo entro il suddetto termine la copia del documento.

Art. 3

La suddetta graduatoria sarà trasmessa al responsabile di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 26 ottobre 2015.

CHIARO

COPIA TRATTA DALLA COPIA UFFICIALE PER
NON VALIDA PER

Allegato

GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 2016
PROVVISORIA

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	DATA DI SPEC.	PUNTEGGIO
1	TINNIRELLO GIOVANNA	26/05/1951	15/12/1980	162,55
2	CAVALERI GIUSEPPE PAOLO	24/10/1954	16/07/1981	96,45
3	PATANELLA CALOGERO	01/11/1953	11/12/1982	90,35
4	ALLETTO GIUSEPPE	17/01/1954	10/12/1982	81,10
5	CALANDRA ROSALINDA	02/05/1964	09/11/1996	74,80
6	BATTIATO MARIA	04/07/1964	09/11/1996	74,60
7	PAGNOTTA CLARA	03/02/1964	10/11/1997	71,30
8	DI PASQUALE ANTONIO	29/01/1966	09/11/1995	70,00
9	LENTINI LUCIA MARIA ASSUNTA	26/09/1964	22/07/1994	65,45
10	STELLINO ISIDORO	27/09/1964	29/11/1994	63,25
11	LEONE FRANCESCO	21/09/1956	14/12/1983	61,65
12	OPINTO VITTORIO	27/09/1959	14/07/1988	56,30
13	PARISI GIOVANNA	25/09/1974	28/10/2006	53,80
14	SCANDURRA SEBASTIANO	01/09/1960	09/11/1996	53,15
15	IENI ADRIANA	18/05/1965	21/10/1994	51,45
16	CARUSELLI CATERINA	12/09/1965	27/10/1995	50,85
17	RANDAZZO CARMELO	27/04/1959	18/10/1997	48,05
18	LA TONA DAMIANO	01/09/1955	10/12/1987	47,35
19	MARGANI GABRIELLA MARIA A.	21/07/1976	20/11/2006	47,20
20	SIGNORELLO GRAZIA	02/03/1969	06/10/1999	45,40
21	PORSIO ADELE	17/01/1958	16/11/1988	42,40
22	MAIOLINO ANGELINA	18/04/1956	12/12/1989	40,90
23	IOZZO DONATELLA	18/12/1962	06/10/1999	40,80
24	CILONA CALOGERO	06/03/1956	16/11/1988	40,70
25	ADAMO ELIO MARIA	30/06/1961	21/10/1994	40,55
26	NICOLOSI ALESSANDRA MARIA S.	11/11/1973	21/10/2008	39,40
27	LUCINI NUNZIA RITA	08/11/1966	09/11/1996	38,55
28	COSTANTINO GIOVANNA GRAZIA	18/06/1963	21/10/1994	38,10
29	D'AMICO GEMMA	16/09/1962	21/10/1994	36,60
30	DE LEO SILVANA	27/11/1961	30/10/1990	35,30
31	MARTINO ANGELA	04/11/1965	21/10/1994	34,50
32	MAROCCO MARIA RITA	30/03/1957	10/07/1987	34,40
33	GERARDI CALOGERA	18/06/1958	22/06/1989	34,25
34	SPINA MASSIMO	18/10/1962	16/07/1993	34,10
35	OGNIBENE CALOGERA	16/11/1959	14/07/1988	33,25
36	SGROI DANIELA MARIA	09/11/1963	12/11/1997	32,90
37	PULEJO MARIA LEDA	26/12/1956	14/12/1987	32,20
38	AMODIO AURELIO	08/06/1973	28/10/2003	31,40
39	RAPISARDA MARIA	16/08/1959	15/07/1991	31,05
40	MOSCATO FRANCESCA MARIA	25/07/1968	23/10/2003	30,65
41	TANTILLO ANGELO MARIA	26/10/1961	30/11/1993	30,20
42	LA ROCCA FRANCESCA	14/01/1977	21/12/2007	30,05
43	FISICHELLA ANNA MARIA GIOVANNA	28/05/1961	16/07/1993	29,75
44	CARPINATO CATERINA	29/11/1962	16/07/1992	29,05
45	ZAMBRUNI MARA	14/04/1972	23/12/2002	28,60
46	BETTA PASQUA	03/05/1959	10/07/1989	28,55
47	RUNDO RITA	27/02/1961	21/10/1994	27,40
48	WASNIEWSKA MALGORZATA GABRIELA	17/09/1959	18/10/1999	27,05
49	D'ALESSANDRO MARIA CARMELINA	16/07/1964	28/11/1996	26,70
50	SOTTILE FRANCESCA	22/10/1960	15/07/1991	26,30
51	GALIPO OLIVIA	08/04/1969	23/10/2003	26,10
52	RUFFO GIOVAN BATTISTA	31/10/1965	29/11/1994	25,95

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	DATA DI SPEC.	PUNTEGGIO
53	CUCCIA LIANA	08/01/1958	16/11/1988	25,65
54	BRANCIFORTE FRANCESCA MARIA	10/02/1974	22/10/2004	25,60
55	LORIANO DANIELA	13/10/1959	23/11/1988	24,90
56	QUARTARONE GIUSEPPA	28/09/1970	30/10/2002	24,65
57	MURACA FRANCESCA	14/09/1968	21/10/1996	24,60
58	MANCUSO MARIA LUISA	30/09/1965	29/10/1998	24,60
59	ALIZZI CLOTILDE GENESIA	27/08/1958	20/11/1990	24,55
60	VELLA VINCENZO	25/01/1954	09/12/1981	24,30
61	FAZIO GRAZIA	09/03/1959	10/07/1989	24,25
62	SARCIÀ MARIA	11/06/1960	25/11/1991	23,75
63	D'AMICO PIETRO	12/01/1965	09/11/1995	23,45
64	PROVINZANO ROSA MARIA	08/12/1965	26/09/2001	23,35
65	MOSA CLARA	12/09/1976	27/10/2010	23,20
66	STURIALE MARZIA	23/06/1970	18/10/1999	23,00
67	SCAFFIDI EUGENIO	27/02/1955	13/07/1983	22,80
68	CAMINITI LUCIA	01/09/1971	30/10/2002	22,75
69	BARBUSCIA LETTERIA RITA	05/11/1964	21/10/1994	22,65
70	SILIPIGNI LORENA	27/12/1963	29/10/1993	22,55
71	SORRENTI LUIGI	17/04/1961	15/07/1991	22,45
72	RUSSO ANTONINO	03/05/1960	25/11/1991	22,30
73	LO PRESTI DONATELLA	19/11/1962	15/07/1991	22,15
74	D'ALEO FRANCESCA	29/04/1961	20/11/1990	21,45
75	CILIA SONIA	20/05/1965	21/10/1996	21,30
76	GRECO FILIPPO	26/06/1964	16/07/1993	21,25
77	LO SCIOTTO PINA	01/03/1957	19/10/1987	20,90
78	DI BELLA MARIA RITA	20/05/1967	27/10/1995	20,80
79	PANASCI GIROLAMO	25/11/1958	15/11/1989	20,65
80	BERTOLINO SALVATORE	03/05/1966	16/11/1999	20,55
81	VITALI CARLO	05/05/1961	18/07/1990	20,20
82	AMATO GIOVANNI	06/10/1965	29/10/1993	20,10
83	FINOCCHIARO ROSSANA MARIA RITA	16/12/1971	07/10/2002	20,05
84	SALVO ALESSANDRA	12/02/1966	18/10/1997	19,85
85	DI NARO SALVATORE	08/04/1961	20/11/1990	19,80
86	IACONO ALFIO	13/02/1957	12/12/1989	19,75
87	TRAVERSO GABRIELLA	09/04/1959	12/12/1989	19,65
88	SCIACCA PIETRO	12/06/1961	10/07/1989	19,45
89	COLLURA MIRELLA	27/05/1960	15/11/1989	19,30
90	CUCCHIARA CATENA	02/02/1979	29/10/2010	19,20
91	TIRANTELLO MASSIMO	25/06/1961	10/07/1989	19,15
92	ANTINORI MARIA	27/01/1966	29/11/1994	19,15
93	VACCARO PELLEGRINO GIUSEPPE	05/08/1957	16/11/1988	19,05
94	ROTOLO NOVELLA	18/06/1964	22/07/1994	19,00
95	TESTA GIUSEPPE	19/11/1957	18/07/1990	18,85
96	D'ALEO CARMEN	18/09/1970	24/11/1999	18,85
97	GIRONE PATRIZIA GIUSEPPA	14/06/1954	30/10/1990	18,75
98	MINUTOLI ANTONELLA	27/05/1966	21/10/1996	18,55
99	LA BIANCA MARIA ROSARIA	29/07/1960	25/11/1991	18,45
100	D'AIUTO FRANCESCA	03/08/1975	07/12/2004	18,45
101	VETRI ROBERTA	21/05/1977	12/05/2008	18,40
102	MATTIA CARMINE	16/08/1970	07/10/2002	18,20
103	GIORDANO GIUSEPPE	24/11/1962	25/11/1991	18,05
104	PALANO GRAZIA MARIA	17/09/1964	09/11/1995	17,90
105	D'ANDREA CHIARA MARIA	06/02/1976	16/12/2006	17,65
106	BRIUGLIA SILVANA	22/08/1971	18/10/1999	17,55
107	IPPOLITO ANNA MARIA	12/04/1966	17/10/1998	17,40
108	DAIDONE STEFANO	27/05/1964	24/05/1993	17,35

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	DATA DI SPEC.	PUNTEGGIO
109	MASCELLINO ETTORE	30/06/1960	29/11/1995	17,20
110	D'ANNA MARIA FRANCESCA	16/10/1973	07/12/2004	17,15
111	TRIGILIA TATIANA	13/04/1975	22/10/2004	17,00
112	TARANTINO TIZIANA	11/05/1971	21/11/2000	16,95
113	MONTALBANO GIULIA	15/06/1981	27/10/2010	16,80
114	LUCA GIANCARLO CARMELO	15/07/1969	26/09/2001	16,75
115	BORSELLINO ZELIA	19/05/1963	25/11/1992	16,65
116	PALMERI MARCELLO	15/04/1962	30/11/1993	16,60
117	DICEMBRE VALERIA	23/02/1979	04/01/2013	16,60
118	SALA CONCETTA	13/09/1968	21/11/2000	15,95
119	GIURDANELLA CARMELA	03/01/1963	18/10/1997	15,90
120	TARANTINO ROSSANA	19/08/1978	18/12/2008	15,85
121	POMO RAFFAELE	23/04/1960	25/11/1991	15,80
122	ROMANO VINCENZO	17/06/1968	17/10/1998	15,80
123	TERMINI DONATELLA	22/10/1970	11/11/1998	15,75
124	PANEBIANCO VALERIA	14/03/1963	09/11/1995	15,65
125	DI DIA FIORELLA	11/03/1971	23/10/2003	15,60
126	PIRAINO GIUSEPPE	08/10/1965	11/11/1998	15,40
127	SCHILLECI ANGELA	26/01/1968	21/11/2000	15,40
128	CROCCO STEFANIA	25/06/1983	15/04/2013	15,40
129	SCHIAFFINO GIACOMO	02/01/1956	27/06/2014	15,40
130	VITALITI GIOVANNA	10/06/1982	30/07/2012	15,30
131	DI STEFANO GIUSEPPE	27/09/1966	17/10/1998	15,25
132	BONELLO ENZA	03/12/1970	16/11/1999	15,15
133	PAPOTTO ANNA MARIA PATRIZIA	08/08/1972	07/10/2002	15,05
134	LO GRANDE MARIA	13/03/1958	18/07/1990	14,90
135	LIOTTA CATERINA	27/03/1967	28/10/1995	14,85
136	GANGUZZA OLGA	14/01/1961	16/11/1988	14,80
137	OCCHIPINTI VALENTINA	23/08/1974	21/12/2005	14,60
138	DI GUARDO VITO	04/06/1962	17/07/1992	14,25
139	PROVENZANO CATERINA	18/08/1977	16/12/2006	14,25
140	MANCUSO MARIA	09/04/1960	18/07/1990	14,15
141	GARITTA ANTONELLA	23/06/1968	16/11/1999	14,10
142	GUELI ANGELICA	03/09/1970	16/12/2006	13,75
143	LO SCALZO FABIO	18/07/1969	07/10/2002	13,60
144	PICCOLO GIOVANNI	13/07/1966	07/10/2002	13,60
145	TAIBI ROSA MARIA	04/04/1967	15/10/1997	13,10
146	PRINZI EUGENIA	05/01/1983	06/04/2013	13,10
147	CERRUTO SALVINA MARIA ANTONEL	17/06/1971	26/09/2001	13,05
148	CARDALI KATIUSCIA	19/06/1971	23/10/2000	13,00
149	AMELLA GIUSEPPE	02/09/1970	06/11/2002	13,00
150	GARRO ANTONELLA	23/10/1972	24/10/2002	12,95
151	CARUSO PATRIZIA	07/07/1974	22/10/2004	12,80
152	RULLI IMMACOLATA	06/07/1974	31/10/2005	12,55
153	FRISINO MARILENA	08/05/1973	19/12/2005	12,55
154	DI PIETRANTONIO VIOLETTA	18/04/1978	31/10/2009	12,45
155	POLIMENI ISABELLA	07/03/1969	30/10/2002	12,30
156	D'ARPA STEFANIA	15/04/1973	06/11/2002	12,30
157	GALIOTO ROBERTA	27/12/1979	04/01/2013	12,30
158	ORLANDO MARIA ANTONIETTA	10/11/1968	07/12/2004	12,25
159	TULINO VIVIANA	04/04/1972	03/11/2004	12,20
160	FINOCCHIARO MARIA CARLA	22/01/1968	06/10/1999	12,15
161	VARCASIA SABINA CARMELA	24/10/1965	26/09/2001	12,00
162	LO CASCIO FRANCESCA	16/04/1976	06/04/2013	11,80
163	MUNAFÒ CATERINA	07/03/1964	21/10/1994	11,75
164	TIRALONGO VENERA	16/11/1971	23/10/2000	11,65

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	DATA DI SPEC.	PUNTEGGIO
165	CASTANA CINZIA	30/10/1964	06/11/2002	11,60
166	MORTILLARO ANGELA	07/07/1975	16/12/2006	11,45
167	GUIDA GAETANA	22/10/1968	06/11/2002	11,35
168	PAPPALARDO MARIA GRAZIA	18/02/1968	26/09/2001	11,20
169	MARLETTA ALESSIA RITA	18/11/1982	25/03/2013	11,20
170	CASERTA MARINA	20/01/1973	06/11/2002	10,95
171	ADAMO ORIANA MARIA ROSITA	17/04/1972	28/10/2003	10,80
172	CARUSO ADELE GIOVANNA	30/01/1966	22/10/2004	10,80
173	GALLUZZO MANUELA	09/04/1974	07/12/2004	10,80
174	MANFRIDA MARIA	17/02/1979	31/10/2008	10,80
175	MALATO CINZIA	26/05/1974	07/12/2004	10,70
176	TRIZZINO ANGELA	19/03/1976	16/12/2006	10,65
177	BONO FRANCA ANNA	05/01/1962	23/10/2003	10,55
178	DE LUCA GIUSEPPINA	07/02/1968	07/10/2002	10,50
179	LONGO ROSARIA	10/11/1980	06/11/2009	10,50
180	ALOSI MASSIMO MICHELE	25/05/1974	13/11/2007	10,45
181	CATANIA MARIAVALENTINA	18/07/1981	27/10/2010	10,35
182	INSERRA SABRINA	16/06/1975	31/10/2005	10,25
183	MERLINO MARIA VALERIA	24/01/1959	03/11/2004	10,20
184	CORSO FRANCESCA	22/09/1971	23/10/2003	10,15
185	NUCIFORA CATERINA MARIA	21/04/1973	31/10/2005	10,10
186	LO DUCA CATERINA	01/01/1975	07/12/2004	9,95
187	ANGILERI VITA MARIA	17/08/1969	07/12/2004	9,95
188	SCHIERZ INGRID ANNE MANDY	27/01/1975	19/12/2005	9,70
189	CUCCHIARA GRAZIA	25/06/1967	19/12/2005	9,65
190	BRUNO LETTERIA	18/11/1975	31/10/2005	9,60
191	CONTI IRENE	13/10/1980	29/10/2010	9,55
192	FAVATA ANTONELLA CLAUDIA	20/03/1969	23/10/2003	9,50
193	LA VERDE PAOLA AZZURRA MARIA	28/06/1976	31/10/2005	9,50
194	CIANCIO ELISABETTA	27/05/1976	31/10/2005	9,50
195	SAMBATARO MARIA PAOLA LINDA	08/01/1971	07/10/2002	9,40
196	SCIUTO CHIARA ROSARIA	29/08/1976	28/10/2006	9,40
197	PARRINO ROBERTA	03/10/1974	07/12/2004	9,35
198	BARBAGALLO MARIA LUISA	13/05/1978	25/10/2007	9,35
199	MONTESANTO ANGELA	20/02/1973	06/11/2002	9,30
200	FICILI FRANCESCA	03/11/1974	07/12/2004	9,25
201	ANTONA ROBERTA	29/04/1982	01/08/2012	9,10
202	MANGANARO ALESSANDRO	12/02/1975	03/11/2004	9,05
203	CAVALLARO CONCETTA	08/07/1975	28/10/2006	9,00
204	NOVARA BRIGIDA	04/11/1970	07/12/2004	8,90
205	BERTUNA GREGORIA	29/06/1972	26/09/2001	8,85
206	VITA DANIELA	28/06/1966	23/10/2000	8,80
207	COCO MARILENA	27/05/1969	28/10/2003	8,75
208	TERRANA SIMONA	02/07/1976	19/12/2005	8,75
209	FERLISI ANNALISA	14/04/1978	31/10/2009	8,70
210	ANDOLINA FRANCESCO	09/10/1978	27/10/2010	8,70
211	CHIRICO VALERIA	28/07/1981	30/07/2012	8,70
212	CINQUEGRANI MARIA ROSA	19/01/1962	29/11/1994	8,65
213	ALLEGRA MADDALENA	01/12/1977	18/12/2008	8,55
214	GUGLIELMINO ROSANNA	26/08/1977	25/10/2007	8,50
215	QUINCI MARIA GRAZIA	03/06/1971	07/12/2004	8,45
216	CAMPO CATERINA	29/01/1976	21/12/2007	8,40
217	MASSARI SIMONA	13/10/1976	28/10/2006	8,25
218	VENEZIA SILVIA GIUSI	28/12/1978	31/10/2009	8,10
219	LONGO MARIA GRAZIA	28/06/1979	06/11/2009	8,10
220	MUSCOLINO GIOVANNI	21/12/1976	13/11/2007	8,05

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	DATA DI SPEC.	PUNTEGGIO
221	LICCIARDELLO MARIA	31/10/1972	28/10/2003	7,95
222	ANZELMO VITA ALESSANDRA	03/05/1981	10/09/2013	7,95
223	SIGNORINO MARIA RITA AGATA	05/02/1973	28/10/2006	7,90
224	ALLEGRA GIUSEPPINA	28/08/1976	04/01/2013	7,60
225	CAMARDA NATALIA	04/10/1980	21/05/2013	7,50
226	FEDERICO ANTONIA	18/07/1977	21/12/2007	7,45
227	IACONO ORIANA	05/07/1978	21/10/2008	7,45
228	CALABRESE VALENTINA	25/04/1979	25/10/2008	7,45
229	COSTA ANNA	13/07/1979	01/08/2012	7,45
230	MAGGIO VITO RENATO	30/09/1958	30/11/1993	7,40
231	BISCONTI DANIELA	27/04/1969	07/12/2004	7,35
232	PURROMUTO SALVATORE	21/04/1961	03/11/2004	7,30
233	SANFILIPPO FRANCESCO EMILIO	02/12/1972	31/10/2009	7,30
234	ZANGARA VALERIA	31/01/1978	01/08/2012	7,30
235	FERRANTE GIULIANA	23/05/1980	27/10/2010	7,20
236	ZISA GIOVANNA	22/05/1980	09/07/2014	7,20
237	PLANO MARIA	23/04/1979	27/10/2010	7,10
238	RAIMONDO MARIA TINDARA	19/11/1979	30/10/2009	7,05
239	NATALÈ GAIA	20/01/1978	31/10/2009	7,05
240	ETTARI VERA IVANA DONATELLA	23/07/1977	31/10/2009	7,05
241	MANZO VALERIA	08/08/1980	30/10/2009	7,00
242	VITALE AGATA	20/04/1976	31/10/2005	6,95
243	CATANIA PIERA	14/01/1978	05/11/2008	6,75
244	FRAGAPANE MARIA LUCIA	01/02/1978	18/12/2008	6,75
245	PARRINELLO ENZA DANIELA	07/08/1979	27/10/2010	6,75
246	MANZO VINCENZA	20/11/1970	01/08/2012	6,70
247	BRUNO IVANA	14/12/1978	10/09/2013	6,70
248	DI DIO GIOVANNA	23/08/1982	25/03/2013	6,65
249	MIGLIORE IGNAZIA VALENTINA	22/04/1978	18/12/2008	6,60
250	PULVIRENTI RITA MARIA	06/10/1976	29/10/2010	6,60
251	DI MARCO FLORIANA	06/01/1977	18/12/2008	6,50
252	POLITI MARIA ROSARIA	17/12/1980	29/10/2010	6,50
253	AVOLA EMANUELA	17/05/1960	16/07/1993	6,40
254	ALBINO CLAUDIA ACCURSIA	17/07/1977	01/08/2012	6,40
255	LIOTTA GIUSEPPE	07/04/1978	18/12/2008	6,30
256	LA PUSATA ANNA MARIA	31/08/1974	29/10/2010	6,25
257	DI MATTEO MARGHERITA	22/01/1961	21/12/2007	6,00
258	PANTANO ROBERTA	20/02/1980	30/10/2009	5,85
259	DI STEFANO VALERIA	06/01/1981	30/07/2012	5,80
260	ORTOLANO RITA	23/05/1983	01/07/2014	5,80
261	BATTAGLIA TERESA	15/02/1980	03/11/2010	5,70
262	DI NOTO STEFANIA	05/11/1981	06/04/2013	5,70
263	VINCIGUERRA ROSSELLA	22/12/1976	18/12/2008	5,55
264	FERRIGNO SALVATORE	20/12/1963	30/11/1993	5,50
265	CANGEMI MARIA ANTONIETTA	23/11/1978	24/02/2010	5,50
266	ANTONA VINCENZO	01/01/1970	30/07/2012	5,45
267	SAPORITO MARCO ANDREA N.	03/08/1982	30/07/2012	5,40
268	SCIUTO RAFFAELLA	20/11/1980	30/07/2012	5,40
269	MORSELLI IGNAZIO	20/02/1980	30/07/2012	5,40
270	CUNSOLO RACHELE	01/12/1978	30/07/2012	5,40
271	ZICARI CARLA	07/01/1977	01/08/2012	5,40
272	MAIORANI DANIELA	27/02/1982	17/07/2014	5,40
273	GENOVA SELENE	11/04/1984	01/07/2014	5,35
274	SALAFIA STEFANIA F.SCA	25/07/1981	30/07/2012	5,25
275	SERRAINO FRANCESCA	09/11/1981	04/01/2013	5,20
276	BONACASA CRISTINA	16/01/1978	12/04/2011	5,10

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	DATA DI SPEC.	PUNTEGGIO
277	MATTINA CONCETTA	20/10/1981	06/04/2013	5,10
278	FRISINA ALESSIA	10/01/1983	18/03/2013	5,05
279	TRIGILIA CRISTINA	06/11/1982	25/03/2013	5,00
280	NICOSIA SIMONETTA	20/09/1980	06/04/2013	4,95
281	CANNATA ELISA	19/08/1980	11/04/2013	4,95
282	GIACCHI VALENTINA	05/10/1981	09/07/2014	4,85
283	MOSCHEO CARLA	23/12/1982	18/03/2013	4,65
284	PAGANO GIUSEPPINA TINDARA	22/07/1980	18/03/2013	4,60
285	PRATICÒ ANDREA DOMENICO	17/05/1983	25/03/2013	4,60
286	IANNELLI STEFANIA	04/05/1983	30/06/2014	4,60
287	NAVARRA FLORIANA	31/07/1983	01/07/2014	4,60
288	PINELLO GIUSEPPA	27/06/1978	01/07/2014	4,60
289	MICIOTTO FRANCESCA	22/06/1977	15/12/2014	4,60
290	MORGANA GIOVANNI	02/10/1958	26/06/1989	4,55
291	SALLÌ ALESSIA	16/06/1979	01/07/2014	4,50
292	LA ROSA CATENA AURORA	28/12/1979	29/10/2010	4,40
293	SANFILIPPO CINZIA	04/01/1983	06/04/2013	4,40
294	LOMBARDO ILARIA	07/12/1984	09/07/2011	4,25
295	LO PRESTI MARIA SERENA	14/11/1983	01/07/2014	4,25
296	LICARI AMELIA	08/05/1980	18/07/2012	4,20
297	GIUGNO CHIARA ENZA MARIA	30/08/1983	09/07/2014	4,20
298	DI FIORE ANTONELLA	27/07/1982	15/12/2014	4,20
299	PRIVITERA CARMEN	07/07/1983	30/06/2014	4,15
300	PIGNATARO ROSSANA	25/07/1981	09/07/2014	4,15
301	FILIPPELLI MARTINA	25/02/1984	09/07/2014	4,10
302	ODDO VINCENZO	03/07/1954	05/01/1981	4,00
303	LESPERANCE YVES	13/11/1947	25/11/1992	4,00
304	MAUCERI LAURA GRAZIA	20/09/1966	18/10/1997	4,00
305	PICONE LINDA	08/09/1976	16/12/2006	4,00
306	ROSSI PAOLO	02/03/1981	27/10/2010	4,00
307	MORSELLINO VERA	03/11/1980	20/05/2013	4,00
308	ARASI STEFANIA	09/03/1984	30/06/2014	4,00
309	CATENA MARIA AUSILIA	25/01/1984	30/06/2014	4,00
310	SERRA GREGORIO	16/06/1984	01/07/2014	4,00
311	URSO MIANO FRANCESCA	18/07/1983	01/07/2014	4,00
312	MACALUSO ALESSANDRA	14/12/1981	15/12/2014	4,00
313	CARUSO ROSANGELA	06/11/1983	30/12/2014	4,00
314	RUSSO BARBARA	04/02/1983	30/12/2014	4,00

MEDICI PEDIATRI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA PROVVISORIA 2015

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
1	DI GUARDO VINCENZA	24/12/1964	Mancanza documento d'identità

(2015.44.2568)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 15 ottobre 2015.

Annullamento della variante al vigente piano regolatore generale del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il DPRS n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto lo strumento urbanistico vigente del comune di Siracusa, P.R.G. approvato con D.Dir. n. 669 del 3 agosto 2007;

Visto il foglio prot. n. 103054 del 31 ottobre 2013 (A.R.T.A. prot. n. 23693 del 18 novembre 2013), con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, gli atti ed elaborati relativi alla variante al vigente PRG, definita per la tutela delle coste, in adempimento alle indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n. 161/2010, ed adottata con delibera consiliare n. 118 del 4 agosto 2011;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. P.G. 4446 del 15 gennaio 2014 (A.R.T.A. prot. n. 980 del 16 gennaio 2014), con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso gli elaborati grafici di sintesi richiesti da questo Assessorato;

Vista la deliberazione n. 77 del 23 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante nella fase di deposito e pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota prot. n. 7529 del 26 marzo 2015, con la quale questo Dipartimento ha proceduto alla formale contestazione ex art. 1 della legge regionale n. 28/91, finalizzata all'annullamento dell'atto deliberativo n. 118 del 4 agosto 2011 in quanto adottato: "in assenza del prescritto parere ex art. 13 della legge n. 64/74 occorrente all'adozione della stessa ("Tutti i comuni, devono richiedere il parere della sezione del competente Genio civile prima della delibera di approvazione e loro varianti), nonché della verifica di esclusione di VAS, da valutarsi a cura dell'autorità ambientale "competente", secondo le procedure ex art. 12 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., così come previsto dall'art. 6 del medesimo D.lgs. n. 152/06 ("la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale") e del relativo parere di V.INC.A., (in presenza di prossimi siti SIC e ZPS)";

Vista la nota prot. n. 45169 dell'8 aprile 2015, (ARTA n. 9731 del 22 aprile 2015), a firma del Dirigente del setto-

re pianificazione ed edilizia privata, ing. Emanuele Fortunato e del funzionario capo servizio, arch. Nunzio Navarra, del comune di Siracusa con la quale vengono formulate le proprie controdeduzioni;

Vista la nota prot. n. 15161 del 26 giugno 2015, con la quale questo Dipartimento, avendo rilevato dalle argomentazioni trattate in detta controdeduzione, alcune informazioni non oggetto della precedente contestazione, ha ritenuto che l'assenza della valutazione del loro contenuto, avrebbe potuto costituire carenza procedurale, pur riconfermando il contenuto della precedente prot. n. 7529 del 26 marzo 2015, ha provveduto a formulare nuova diffida;

Vista la nota pervenuta in data 27 aprile 2015, con la quale il segretario generale, riservandosi la trasmissione del verbale della seduta, ha comunicato che il consiglio comunale con delibera n. 65 del 24 aprile 2015, ha approvato la proposta avente ad oggetto "deduzioni ex art. 1 comma 2 della legge regionale n. 28/91 aventi ad oggetto la nota prot. n. 7529 del 26 marzo 2015 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'urbanistica ricevuto in data 27 marzo 2015", e la successiva acquisita a questo ARTA il 4 maggio 2015 (prot. n. 10408), con la quale è stata inviata copia della proposta dell'Ufficio n. 20 del 25 aprile 2015 e delle valutazioni delle commissioni consiliari interessate, oggetto di detta controdeduzione;

Rilevato che detti due ultimi documenti, non incidevano sul precedente provvedimento di contestazione già formalizzato anche al consiglio comunale, ciò in ragione degli elementi trattati con il citato atto consiliare e con la proposta dell'Ufficio tecnico comunale (n. 20 del 25 aprile 2015), in quanto meramente indirizzati alla riconferma delle motivazioni che hanno condotto all'adozione dell'atto in argomento finalizzato alla tutela paesaggistica ambientale in assenza dei più volte citati pareri (art. 13 legge n. 64/74 e art. 12 D.lgs. n. 152/06), si è proceduto alla predisposizione del parere di competenza di questo Dipartimento, da sottoporsi all'esame del CRU per il prescritto parere ex art. 1 della legge regionale n. 28/91;

Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa, adottata in data 4 agosto 2011, n. 118, riguardante "Adozione di variante urbanistica per la tutela delle coste in adempimento alle indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n. 161/2010" che riguardava le seguenti aree:

- 1) T1 e T2 in zona Plemmirio-Maddalena;
- 2) T1 a nord-ovest della Traversa Sant'Agostino;
- 3) T1 e T2 in zona Arenella;
- 4) T2 in zona Ognina;
- 5) T2 in zona Punta del Corvo;
- 6) T1 e T2 in zona Pantanelli.

Sostanzialmente le destinazioni delle aree destinate a T1 e T2 venivano trasformate in zone E1 e VN con modifiche alle Norme tecniche di attuazione con modificazioni agli articoli 52, 102, 57 e 61 delle stesse NTA;

Vista la nota prot. n. 21086 del 22 settembre 2015, con cui l'unità operativa 4.3/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 10 del 21 settembre 2015, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

« omissis... »

Con successivo atto di diffida stragiudiziale, notificato in data 10 marzo 2015 (ARTA prot. n. 5997 del 12 marzo 2015) la medesima ditta Blemata Maddalena s.r.l., ha pro-

ceduto analogamente a quanto detto sopra, anche nei confronti del nuovo dirigente generale di questo Dipartimento, peraltro appena insediato.

Dalla lettura degli atti della pratica, rinvenuti in archivio, si rilevava che il procedimento era stato impropriamente archiviato, in quanto la delibera di C.C. n. 118/2011 era stata ritenuta esecutiva in assenza dell'emissione del provvedimento di questo Dipartimento, da rendersi ex comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78, nei 270 giorni successivi alla data dell'ultima integrazione, termine che (comunque non interrotto dalla nota del comune del 15 gennaio 2014, prot. n. P.G. 4446), sarebbe venuto a spirare il 27 luglio 2014 (come rilevato dall'allora dirigente del servizio 4 al dirigente generale prot. n. 15490 del 22 luglio 2015), seppur la medesima fosse stata adottata: A) in assenza del prescritto parere ex art. 13 della legge n. 64/74, occorrente alla sua adozione (detto articolo prevede che "Tutti i comuni devono richiedere il parere della sezione ... del competente Genio civile prima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio); B) in assenza della verifica di esclusione o assoggettamento dalla VAS, da valutarsi comunque a cura dell'autorità ambientale "competente" secondo le procedure ex art. 12 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., così come previsto dall'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 152/06 ("la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale") e del relativo parere di V.INC.A., trattandosi per alcune zone di prossimità a siti SIC e ZPS.

Con provvedimento dirigenziale prot. n. 7529 del 26 marzo 2015, questo Dipartimento ha provveduto a formulare apposita diffida e contestazione nei riguardi del comune, nella considerazione che: "secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 28/91, entro 5 anni dalla loro adozione, [per la fattispecie (esecutività delibera) 28 ottobre 2011, scadenza dei cinque anni, 26 ottobre 2016], questo Assessorato può procedere all'annullamento degli atti di pianificazione divenuti definitivamente efficaci, ma viziati da elementi d'illegittimità e come tali annullabili...", e conseguentemente con il medesimo ha provveduto, "ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 15 maggio 1991 all'espressa comunicazione dell'avvio di un procedimento di annullamento dell'atto del consiglio comunale n. 118 del 4 agosto 2011," avendo rilevato che l'assenza del prescritto ed obbligatorio parere ex art. 13 legge n. 64/74 nonché della valutazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06, preventivi all'adozione della variante, costituisce presupposto per procedere all'annullamento dell'atto in argomento.

Con il medesimo provvedimento il Dipartimento evidenziava altresì l'errata interpretazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 28/91, in ordine alla possibilità assegnata a questo Assessorato dal comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 e s. m. ed i., di poter intervenire nei successivi 270 gg. dalla trasmissione dell'atto di variante, anche sulla base di quanto ha chiarito in maniera definitiva il C.G.A. con la sentenza n. 186/2014, con la quale in sede giurisdizionale, ha formulato una serie di considerazioni che chiariscono ulteriormente quanto peraltro già espresso dallo stesso Organo con i suoi pareri (vedi in particolare CGA n. 1229/11 del 6 marzo 2012). In particolare: "- l'art. 1 della legge regionale n. 28/91 che contempla espressamente il solo e specifico potere regionale di annullamento per ragioni di illegit-

timità di piani urbanistici e non può porsi in relazione alcuna con la procedura di portata generale prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 71/78, che ha come prioritaria finalità quella del controllo di merito delle scelte introdotte con gli strumenti urbanistici adottati dai comuni dell'Isola, che può estrinsecarsi con la relativa modifica. La stessa ratio del comma 2 dell'art. 19 è infatti rivolta ad attribuire all'Assessorato un potere valutativo per assicurare un più pregnante controllo dello strumento urbanistico già divenuto efficace (ai sensi del comma 1 dello stesso articolo), assegnando un ulteriore termine per la definitiva approvazione di competenza, fatti salvi i provvedimenti emessi dal comune, una volta efficace il piano, nelle more dell'intervento assessoriale".

Con lo stesso (n. 7529/2015), questo Dipartimento, ha infine rappresentato al comune che sarebbe stata "comunque salva la potestà del comune di intervenire in autotutela secondo quanto previsto dal citato art. 3 della legge regionale n. 28/91 ("le deliberazioni ..., se illegittime, possono essere annullate in qualsiasi tempo dal comune, ...").

A seguito della citata contestazione (prot. n. 7529 del 26 marzo 2015) con la quale era stato informato il comune dell'avvio del procedimento di annullamento (ex art. 1 della legge regionale n. 28/91) dell'atto deliberativo n. 118/2011, lo stesso comune ha provveduto a formulare proprie controdeduzioni con nota dell'8 aprile 2015 a firma del dirigente del settore pianificazione ed edilizia privata, ing. Emanuele Fortunato e del funzionario capo servizio, arch. Nunzio Navarra, nota prot. n. 45169 (ARTA al n. 9731 del 22 aprile 2015).

Dalle argomentazioni trattate in detta controdeduzione, che richiamano tra l'altro da precedente nota di questo Assessorato, del cui contenuto non si aveva conoscenza in quanto non rinvenuta agli atti, sono emerse delle informazioni non rilevate con la sopracitata contestazione (prot. n. 7529 del 26 marzo 2015) che hanno condotto a ritenere che l'assenza della valutazione del loro contenuto, in particolare di quanto oggetto della precedente di questo Dipartimento prot. n. 460 del 6 luglio 2011, avrebbe potuto costituire carenza procedurale. Si è quindi provveduto a formulare nuova diffida con la quale, nel confermare i contenuti della precedente di questo Ufficio, si è rilevato in particolare che quanto emerge dal contenuto della risposta (prot. n. 460/2011) al quesito posto dal gruppo consiliare del PD del comune di Siracusa, seppur non precedentemente citata, non può ritenersi utile a superare i rilievi già mossi, in quanto fermo restando l'incidenza *ope legis* del sistema dei vincoli intervenuti *ex post* e di natura paesaggistico ambientale comunque efficaci su parte delle aree oggetto della variante in argomento, ed in ragione di quanto chiarito con la successiva circolare prot. n. 52120 del 5 agosto 2011, il procedimento di VAS va comunque assolto e non può essere superato dalle considerazioni formulate nel merito, con l'atto deliberativo in trattazione. Si è pertanto provveduto con il successivo provvedimento di questo Dipartimento n. 15161 del 26 giugno 2015, a contestare quanto nel merito di detta nota prot. n. 460/2011 il Dirigente del settore pianificazione ed edilizia privata ed il funzionario capo servizio, avevano rappresentato confermando le loro controdeduzioni alla precedente diffida, evidenziando che il loro parere favorevole sull'atto adottato, era stato espresso facendo proprie le motivazioni formulate dal consiglio comunale e riportate nell'atto n.118/2011, con particolare riferimento alla sua adozione, appunto avvenuta in assenza del parere ex art. 13 della legge n. 64/74 e della VAS ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06.

Motivazioni che muovevano come sopra rilevato dalla citata nota di questo ARTA n. 460 del 6 luglio 2011, con la quale il D.R.A. si sarebbe espresso per "la non necessità dell'avvio della procedura di VAS", sulla base di quanto affermato con detta nota, con la quale il Dirigente *pro tempore* di questo Dipartimento, nel riscontrare la specifica richiesta formulata dal Dirigente *pro tempore* del Dipartimento ambiente, sulla base del quesito formulato dal gruppo parlamentare del PD di Siracusa, ha così rappresentato: " non si esime di rilevare, nell'ambito delle competenze istituzionali proprie, che ". Al punto 1.2.6, la delibera di Giunta di Governo regionale n. 200/09, vigente al momento dell'adozione dell'atto deliberativo in argomento, così recita: "sono escluse dalla procedura di VAS le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed ai regolamenti edilizi comunali che non comportano un aumento di carico urbanistico".

Nel merito di quest'ultima controdeduzione, è stato rilevato con la nuova contestazione che il contenuto completo della stessa delibera di Giunta di Governo (n. 200/09), in parte richiamato nell'atto deliberativo ed in particolare nel parere espresso dalla 1^a commissione consiliare, non può che essere letto nella sua interezza, e come tale non può far venir meno la contestazione formulata con la nota in premessa. Ciò in quanto:

1) il disposto della citata delibera di Giunta di Governo n. 200/09 (oggi modificata in senso più restrittivo con il DPRS n. 23/14), non può sostituire quanto disposto con la norma di legge che limita i casi di esclusione dal procedimento, indicando comunque nell'autorità competente l'unico organo deputato allo scopo, tant'è che lo stesso Dirigente generale *pro tempore* di questo Dipartimento, con successiva direttiva prot. n. 52120 del 5 agosto 2011, a meno di un mese dalla nota citata dal comune e sicuramente prima della trasmissione della delibera in oggetto (avvenuta nel novembre 2013), ebbe a chiarire gli obblighi discendenti dal D.lgs. n. 152/06, comunque applicabile in Sicilia, che prevede l'espressione della dovuta valutazione o esclusione da parte di una "Autorità competente", per la Regione Sicilia allora il Dipartimento ambiente serv.1 Vas-Via, che si esprime sulla scorta di un rapporto preliminare. Non poteva (in quanto *contra legem*) infatti procedersi ad una diretta esclusione formulata autonomamente dal comune, quest'ultimo "Autorità precedente" (e non invece autorità competente) per la fattispecie della variante in argomento. Dei contenuti di detta circolare il comune di Siracusa non ha tenuto conto;

2) l'art. 6 comma 3, del citato D.lgs. n. 152/06, individua nella "Autorità competente", questo Assessorato quale organo che deve valutare se il piano o programma proposto ha un impatto sull'ambiente e non "l'Autorità precedente", che nella fattispecie è anche l'Organo che ha redatto l'oggetto della valutazione, cioè la variante al PRG stessa;

3) con il D.P.R.S. n. 23/2014 è stata sostituita la delibera n. 200/09 e l'intera procedura è stata reindirizzata al contenuto letterale della norma, eliminando le parti sopra riportate che avevano precedentemente indotto a delle autonome ed errate interpretazioni;

4) sul procedimento, si era espresso, in quanto investito con una specifica richiesta del comune, anche il dirigente *pro tempore* del serv. 1 Vas-Via del DRA, competente in materia, che con propria nota n. 51829 del 4 agosto 2011 aveva chiarito i motivi per cui la proposta in argo-

mento doveva essere assoggettata a preventiva valutazione ex comma 3, art. 10 del citato.

Sin qui le motivazioni procedurali e le gravi assenze di documenti che esprimano i pareri obbligatori per legge e che il comune di Siracusa, lungi dal voler sanare, ha invece sempre contestato invocando quindi una autonomia che la legge non consente e che questo Dipartimento ha dovuto e deve, per dovere e competenza istituzionale, necessariamente censurare.

Ma vi è di più. Sul piano dello stravolgimento del vigente PRG nella sua essenza di strumento di pianificazione e di programmazione dello sviluppo del territorio questo Dipartimento deve necessariamente intervenire. Infatti, nell'ultima nota dello stesso sopra citata così si prosegue:

7) la variante in argomento non può essere considerata di mera tutela in quanto incide sulla destinazione d'uso dei suoli, modificandola sostanzialmente e non soltanto nella zona oggi oggetto del procedimento di creazione della riserva (NB la già citata contrada Murro di Porco - Penisola della Maddalena), in vero non ancora definita, ciò senza formulare alcuna giustificazione anche sotto il profilo della pianificazione urbanistica generale incidendo notevolmente sulla zonizzazione, utile a consentire una più adeguata valutazione dell'interesse pubblico, in ragione dell'interesse privato, derivante dalla destinazione d'uso del suolo già esistente all'atto di approvazione del PRG nel 2007, riconfermata con detto piano approvato ed oggetto delle direttive al nuovo PRG in fase di redazione, se non quella della sia pur condivisibile tutela ambientale, comunque ancor oggi garantita dal citato decreto del Dipartimento ambiente di questo Assessorato, ambedue interessi comunque tutelati dalla Costituzione italiana agli artt. 9 e 42 e dalla Comunità europea.

8) La variante al PRG introdotta con la delibera n. 118/2011 incide quindi pesantemente sulle potenzialità edificatorie programmate relativamente al PRG vigente. Ancorché le valutazioni discrezionali siano riservate all'Amministrazione comunale e concernenti la pianificazione urbanistica generale, l'Amministrazione ha comunque il preciso dovere istituzionale di dar luogo ad una espansione edilizia improntata su modelli strutturalmente adeguati a consentire lo sviluppo economico e sociale anche con specifico riferimento alla domanda edilizia. Quindi la scelta di alta discrezionalità amministrativa può ritenersi valida solo se essa salvaguardi gli equilibri di programmazione esistenti nell'intero ambito territoriale comunale. Ciò anche al fine di evitare che scelte estemporanee e unidirezionali possano recare pregiudizi alla qualità della vita della città intesa "*latu sensu*". La variante urbanistica relativa alla tipizzazione delle aree deve infatti avere riguardo di tutti gli interessi sia pubblici che privati comprendendone questi ultimi anche quelli di coloro che, pur non possedendo aree, hanno comunque diritto a vivere in un civile ed attrezzato contesto urbano la cui pianificazione tenga conto delle vocazioni economiche della città.

9) Per le considerazioni già riportate e per il fatto che le aree interessate dalla deliberazione citata sono ben sei ed interessano vaste aree costiere risulta necessario l'inserimento della variazione di ogni singola area nell'ambito dell'esistente disciplina generale del territorio comunale in coerenza con le scelte pianificatrici generali e con l'assetto di fatto del territorio nel suo complesso, con esatta previsione delle necessarie contestuali compensazioni in termini di possibilità edificatorie.

In data 27 aprile 2015, è nel frattempo pervenuta una nuova nota del comune con la quale il segretario generale, riservandosi la trasmissione del verbale della seduta, ha comunicato che il consiglio comunale con delibera n. 65 del 24 aprile 2015 ha approvato la proposta avente ad oggetto "deduzioni ex art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/91 aventi ad oggetto la nota prot. n. 7529 del 26 marzo 2015 dell'Assessorato del territorio ed ambiente - Dipartimento dell'urbanistica ricevuto in data 27 marzo 2015". Con successiva nota, acquisita a questo ARTA il 4 maggio 2015 (prot. n. 10408), è stata inviata copia della proposta dell'Ufficio n. 20 del 25 aprile 2015 e delle valutazioni delle commissioni consiliari interessate, oggetto delle controdeduzioni.

Nel merito di questi due ultimi documenti, questo Dipartimento ha ritenuto gli stessi, seppur proposti e valutabili all'interno del procedimento, non incidenti sul precedente provvedimento di contestazione già formalizzato anche al consiglio comunale, in ragione degli elementi trattati con il citato atto consiliare e con la proposta dell'ufficio tecnico comunale (n. 20 del 25 aprile 2015), tutti meramente indirizzati alla riconferma delle motivazioni che hanno condotto all'adozione dell'atto in argomento finalizzato alla tutela paesaggistico ambientale in assenza dei più volte citati pareri (art. 13 legge n. 64/74 e art. 12 D.Lgs. n. 152/06).

Atti, questi ultimi, già valutati da questo ufficio e che avevano condotto alla formulazione del nuovo provvedimento proprio in ragione degli elementi non valutati nel primo atto del marzo 2015, ed oggetto della dirigenziale n. 15161 del 26 giugno 2015 con la quale questo Dipartimento ha formulato nuove contestazioni.

In ultimo si deve evidenziare che questo Dipartimento ha ritenuto utile rilevare che quanto richiamato sul procedimento, con la nota di riscontro alla diffida del 26 marzo 2015, dal dirigente del settore pianificazione ed edilizia privata del comune a supporto delle proprie controdeduzioni in merito al "termine ragionevole per l'esercizio del potere di annullamento abbondantemente decorso" ove lo stesso afferma che "sono decorsi ben 4 anni dall'adozione della deliberazione del consiglio comunale" è pienamente censurabile. Quanto affermato è infatti da ritenersi comunque fuorviante e strumentale in quando lo stesso comune ha trasmesso detto atto, adottato nel 2011, per la necessaria e dovuta approvazione di questo Assessorato, ben oltre il termine ordinatorio previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78. Tale atto consiliare è stato infatti trasmesso solo in data 30 ottobre 2013 cioè a distanza di ben oltre due anni dalla sua adozione, non consentendo quindi il dovuto tempestivo esame, che avrebbe condotto alla formulazione delle dovute valutazioni in termini più celeri. In linea generale, dette affermazioni conducono a ritenere che lo stesso funzionario comunale le abbia formulate nell'assenza di una chiara visione della normativa regionale. Questa infatti, nel merito dell'annullamento degli atti comunali, prevede all'art. 1 della legge regionale n. 28/91, in premessa citata, cinque anni dalla loro adozione, e all'art. 53 della legge regionale n. 71/78, 10 anni dalla loro adozione.

Infine si rileva che, a seguito di detta nuova contestazione, sono pervenuti gli atti di controdeduzione, sia da parte del comune (prot. n. 90235 del 6 luglio 2015 ARTA prot. n. 16691 del 16 luglio 2015), che rimarca sostanzialmente le motivazioni poste a supporto della diffida in premessa citata e legate ai provvedimenti di vincolo ambientale nel frattempo emessi dalle competenti Amministra-

zioni, sia da parte della società Elemata Maddalena s.r.l. (ARTA prot. n. 15948 del 7 luglio 2015), che nelle sue considerazioni sul procedimento avviato da questo Dipartimento ha proposto ulteriori osservazioni soffermandosi sull'applicabilità della VAS per tutti i Piani e Programmi che afferiscono all'uso dei suoli, alla D.C.C. n. 118/11 in argomento, quale atto di pianificazione territoriale connesso alla destinazione dei suoli, "potendosi ritenere semmai esenti soltanto i sovraordinati piani paesistici, che riguardano il fenomeno giuridico assolutamente diverso del paesaggio".

Si aggiunge per completezza che, nell'ambito del medesimo procedimento, è giunta anche richiesta di accesso agli atti avanzata dalla società Italia Turismo S.p.A. che, venuta a conoscenza del procedimento, ha rilevato il proprio interesse allo stesso, essendo proprietaria di un appezzamento di terreno sito in altra zona, in località Arenella.

Riguardo alla fattispecie relativa località "Capo Murro di Porco - Penisola della Maddalena" è anche stato emanato il D.A. n. 341/GAB del 17 luglio 2015, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha provveduto, a seguito delle valutazioni formulate sia dal CRPPN sia dalla Commissione di merito dell'Assemblea regionale siciliana (IV Commissione ARS - Territorio e ambiente), ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 98/81 e s.m.i., decreto assessoriale di introduzione della Riserva naturale orientata "Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena" nel "Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali" di cui all'art. 5 della legge regionale n. 98/81 e s.m.i.

Ciò posto, non potendo che confermare quanto in premessa già esposto in merito alla incidenza *ope legis* del sistema dei vincoli di natura paesaggistico ambientale comunque efficaci sull'area della variante in argomento, si propone il presente parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 28/94, al fine di consentire a codesto consesso l'emissione delle prescritte valutazioni, ritenendo la variante adottata con la delibera del consiglio comunale n. 118 del 4 agosto 2011 viziata da profili di illegittimità, non essendo stati superati i rilievi di carattere urbanistico nonché le contestazioni procedurali, che il comune di Siracusa avrebbe ben potuto sanare riconducendo l'iter procedurale al rispetto delle norme vigenti, peraltro precedentemente abbondantemente richiamate, e che hanno condotto a ritenere l'atto di adozione della variante urbanistica in argomento profondamente viziato da profili di illegittimità, per l'assenza dei prescritti pareri propedeutici ed obbligatori. Così come, seppur non espressamente oggetto del presente parere, ma parimenti profondamente viziata da assoluta assenza di adeguate motivazioni di carattere urbanistico a supporto della stessa delibera in oggetto, ad esclusione di quelle generiche di tipo paesaggistico ambientale, comunque efficaci a sostenere la tutela richiesta anche prescindendo da quella che una destinazione urbanistica dell'area interessata può, costituire.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 233 del 30 settembre 2015 che di seguito parzialmente si trascrive:

«*Omissis*

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di poter condividere il parere dell'Ufficio, che è pertanto parte integrante del presente voto; per quanto sopra il consiglio esprime parere la variante al vigente PRG del comune di Siracusa adottata dal consiglio

comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, con l'atto n. 118 del 4 agosto 2011, sia da annullare per le motivazioni su esposte»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 233 del 30 settembre 2015 assunto in riferimento al parere n. 10 del 21 settembre 2015 dell'U.O.4.3 del servizio 4/DRU;

Ritenuto che sono stati pienamente assolti gli obblighi relativi al principio del giusto provvedimento nonché del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, ancorchè autoritativo, di cui alla legge n. 241/90 ed alla legge regionale n. 10/1991, nonché pienamente rispettati i principi di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed, ancora, i principi di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/1991;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28, in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 233 del 30 settembre 2015 e nel condiviso parere dell'ufficio n. 10 del 21 settembre 2015, la delibera n. 118 del 4 agosto 2011, con la quale è stata adottata dal consiglio comunale la variante al vigente PRG del comune di Siracusa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, è annullata in quanto "..... viziata da profili d'illegittimità, non essendo stati superati i rilievi di carattere urbanistico nonché le contestazioni procedurali, che il comune di Siracusa avrebbe ben potuto sanare riconducendo l'iter procedurale al rispetto delle norme vigenti, peraltro precedentemente abbondantemente richiamate e che hanno condotto a ritenere l'atto di adozione della variante urbanistica in argomento profondamente viziato da profili di illegittimità, per l'assenza dei prescritti pareri propedeutici ed obbligatori. Così come, seppur non espressamente oggetto del presente parere, ma parimenti profondamente viziata da assoluta assenza di adeguate motivazioni di carattere urbanistico a supporto della stessa delibera in oggetto, ad esclusione di quelle generiche di tipo paesaggistico ambientale, comunque efficaci a sostenere la tutela richiesta anche prescindendo da quella che una destinazione urbanistica dell'area interessata può costituire".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 10 del 21 settembre 2015 reso dall'U.O.4.3/D.R.U.;
2. parere C.R.U. reso con il voto n. 233 del 30 settembre 2015;
3. deliberazione di consiglio comunale n. 118 del 4 agosto 2011.

Art. 3

Ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale urbanistica.

Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, verrà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 15 ottobre 2015.

GIGLIONE

(2015.42.2479)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante: "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)

Ricorso n. 86 depositato il 21 settembre 2015 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione siciliana, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 17 luglio 2015, S.O. n. 1, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto

per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali", nonché in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 20 del 15 maggio 2015, S.O. n. 16, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", giusta delibera del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015.

* * *

I - Con la legge regionale n. 12 del 2015 la Regione siciliana ha introdotto disposizioni correttive alla legge regionale n. 9/2015 [contenente disposizioni finanziarie (legge di stabilità) per l'anno 2015], in seguito ad impegni assunti con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in occasione dell'esame di conformità a Costituzione della detta legge n. 9/2015, impugnata dalla Presidenza con riguardo ad altre disposizioni (ricorso notificato il 14 luglio 2015 e depositato il successivo 17 luglio).

La legge n. 12 del 2015 presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all'articolo 1, comma 15, che contrasta con i principi fondamentali della normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 502/1992, in materia di tutela della salute e di pubblico concorso, e viola gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonché lo Statuto della Regione, artt. 14 e 17.

II - L'art. 1, comma 15, della legge n. 12 del 2015 così recita: «15. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 9/2015 le parole "da almeno quattro anni" sono soppresse e dopo le parole "Servizio sanitario regionale" sono inserite le parole ", previo svolgimento di prova selettiva,".»

L'art. 85 della legge n. 9 del 2015 così recitava: «1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuità assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidità civili, è stato assegnato, da almeno quattro anni, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze è riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.»

La nuova formulazione dell'art. 85 è, quindi, la seguente: «1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuità assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidità civili, è stato assegnato, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, previo svolgimento di prova selettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze è riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.»

III - 1. L'art. 85 legge n. 9/2015, nella sua originaria formulazione, non è stato oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio essendo sopravvenuto l'impegno alla sua abrogazione da parte dell'Assessore per l'economia della Regione siciliana.

Tuttavia, l'articolo 1, comma 15, legge regionale n. 12/2015, anziché abrogare l'articolo 85 legge regionale n. 9/2015, ne apporta modifiche che non consentono di supe-

rare i rilievi di illegittimità a suo tempo ipotizzati dalla Presidenza del Consiglio e condivisi dalla Regione. Infatti, il detto comma 15 dell'art. 1, nel sopprimere le parole "da almeno quattro anni" ed aggiungere le parole "previo svolgimento di prova selettiva", prevede ora la medesima possibilità per il personale medico indicato di riclassificare il rapporto di lavoro da convenzionale a dipendente, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di accesso agli impieghi mediante pubblico concorso.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502/1992, difatti, il rapporto tra il servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali. In base a tale disposizione, i rapporti di continuità assistenziale del personale medico rientrano nella medicina convenzionata e non già in un rapporto di dipendenza con l'Amministrazione pubblica.

La disposizione regionale in esame, intervenendo in materia di personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale, prevede a favore di detto personale la collocazione nell'organico dell'Azienda - peraltro senza aver maturato i quattro anni di servizio in precedenza previsti -, con la conseguente riclassificazione del rapporto di lavoro, presso aziende del Servizio sanitario regionale, da convenzionale a dipendente.

La norma si pone, quindi, in contrasto con il citato articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e con l'articolo 117, comma 3 Cost., che riserva alla competenza dello Stato la disciplina dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Inoltre, la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionale a dipendente comporta la violazione anche della normativa contrattuale del comparto degli enti del SSN e quindi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi.

La disposizione regionale contrasta, inoltre, con il principio del concorso pubblico, che nel settore sanitario è sancito distintamente dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, secondo il quale "alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483". La previsione di una prova selettiva, peraltro non specificata, per l'inserimento del personale in questione nell'organico dell'Azienda, non è sufficiente a garantire il rispetto del principio del pubblico concorso, nell'assenza di indicazioni specifiche dei requisiti e delle procedure previste dalle disposizioni normative e contrattuali nazionali. Per di più, la modifica apportata amplia - addirittura - la sfera degli aspiranti medici anche a favore di coloro che abbiano effettuato meno di quattro anni di servizio presso le aziende del Servizio sanitario regionale, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

La norma regionale viola, quindi, anche i principi in materia di accesso agli impieghi pubblici e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti all'articolo 97 della Costituzione.

3. Quanto alle potestà statutarie della Regione, si osserva che lo Statuto della Regione Sicilia ["Testo coordi-

nato dello Statuto speciale della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 dell'1 febbraio 2001)] attribuisce alla Regione Sicilia:

- all'art. 14, comma 1, lettera p), la legislazione esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali", nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato;

- all'art. 17, comma 1, lettera b), la legislazione concorrente in materia di "igiene e sanità pubblica", entro i limiti dei principi e degli interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato.

Pertanto, seppure la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera p), dello Statuto speciale, gode di competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali", ed ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), gode di competenza concorrente in materia di "igiene e sanità pubblica", la disposizione in parola risulta comunque adottata in violazione degli articoli 117, comma 2, lett. l), della Costituzione [che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile"] e 117, terzo comma della Costituzione [che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di "tutela della salute"], in considerazione dei limiti posti dagli stessi articoli 14 ["nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato"] e 17 ["entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato"].

4. Si propone, altresì, la questione di legittimità consequenziale dell'articolo 85 della legge regionale n. 9/2015, nella misura in cui possa essere ritenuto ancora in vigore nella sua originaria formulazione (in seguito all'accoglimento della censura di incostituzionalità concernente le modifiche apportate con la legge regionale n. 12/2015).

Per vero, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953: "La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata" e secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 2/2004): "L'illegittimità consequenziale può essere applicata anche ai giudizi in via principale (sentenze n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), in quanto esprime un principio di diritto processuale che è valido per tutte le questioni di legittimità costituzionale previste dal Capo II legge n. 87/1953, come si desume anche dalla dizione letterale del citato articolo 27".

Per le stesse motivazioni dianzi riportate a proposito dell'art. 1, comma 15, legge regionale n. 12/2015, anche l'art. 85 legge regionale n. 9/2015, nella sua originaria formulazione, si deve ritenere costituzionalmente illegittimo.

5. Non servono ulteriori deduzioni per giustificare il fondamento delle censure formulate, basterà, quindi, richiamare la costante giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia, già invocata nel precedente

ricorso del 14 luglio 2015, con il quale sono state censurate le altre disposizioni della legge regionale n. 9/2015 anche per lo sconfinamento dal rigido parametro della copertura finanziaria delle leggi di spesa e dalla illegittima interferenza con la potestà statale sul coordinamento della finanza pubblica che ne consegue, ipotizzabili anche per la norma oggetto di censura con il presente ricorso.

Per vero, la disciplina del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni attiene sicuramente alla materia dell'ordinamento civile di esclusiva competenza statale; *ex plurimis*, Corte cost. 31 gennaio 2014, n. 7 la quale ritiene che qualunque ipotesi di regolamentazione del rapporto di lavoro dipendente pubblico è da ricomprendere nella "dinamica del rapporto di lavoro e del relativo regime ed è, quindi, riconducibile in modo piano alla materia dell'«ordinamento civile»", con la conseguenza che "L'inosservanza della disciplina di legge statale e di derivazione contrattuale collettiva ... rende, dunque, ancora più evidente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. denunciata in capo alla disposizione in oggetto".

Questi principi valgono sia per la costituzione del rapporto di lavoro sia per la sua disciplina e regolazione giuridica ed economica; si vedano, *ex plurimis*, Corte cost. 28 marzo 2014, n. 61; Corte cost. 3 dicembre 2014, n. 269 e Corte cost. 18 luglio 2014, n. 211: "Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi delega - la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva.

... Proprio a seguito di tale privatizzazione, questa Corte ha affermato che «i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007).

In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge n. 421 del 1992, emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, più in generale, la disciplina del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia dell'«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010)."

In disparte ogni considerazione sulla mancanza di copertura finanziaria della previsione normativa in esame, la stessa si pone come elemento di squilibrio della uniformità di trattamento del personale operante nel settore della sanità, oltre che di disarticolazione dei principi della finanza pubblica che il legislatore costituzionale, con

la riserva allo Stato della competenza a legiferare in materia, ha voluto scongiurare.

6. Le norme regionali in esame violano, come già rilevato, anche i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Palese è la violazione dell'art. 97 Cost. in quanto le disposizioni censurate dispongono l'assunzione in ruolo di personale senza la preventiva selezione concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza costituzionale è vasta e granitica; a conforto della censura basterà richiamare, fra le tante, la recente sentenza Corte cost. 30 gennaio 2015, n. 7: "3. È nota la copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013; n. 212, n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009), cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).

Il principio della necessità del pubblico concorso è stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società *in house*, ovvero società o associazioni private, all'Amministrazione Pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010).

Questa Corte ha ritenuto, infatti, che "il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonché sentenza n. 267 del 2010)" (sentenza n. 227 del 2013) ...

4.- La fondatezza della questione di costituzionalità con riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura di violazione dell'art. 117 secondo comma, lettera l), Cost."

Peraltro, l'inquadramento nei ruoli del personale della Regione degli operatori sanitari, nella misura in cui costituisce una situazione non presente nell'ordinamento delle altre regioni, finisce per costituire situazioni locali di privilegio nell'ambito della legislazione nazionale del comparto sanità, in quanto il personale avente le medesime caratteristiche, collocato presso altre amministrazioni pubbliche, si troverebbe di fronte a una diversa e deteriorata posizione rispetto a quella proposta dalla Regione siciliana.

7. Con specifico riferimento al comparto della sanità ed alle disposizioni del d.legs. n. 502/1992, la Corte costituzionale ha censurato in più occasioni disposizioni regionali che contraddicevano i principi dettati dagli artt. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, in riferimento al personale ed ai sanitari dirigenti.

Si vedano, ad esempio: Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293 ["È incostituzionale l'art. 1 l.reg. Veneto 26 giugno 2008, n. 3, nella parte in cui estende ai dirigenti sanitari la possibilità di ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, senza individuare presupposti e criteri di selezione

concorsuali."]; Corte cost., 29 aprile 2010, n. 150 ["È incostituzionale l'art. 1 l.reg. Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, dispone la stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti."]; Corte cost., 29 aprile 2010, n. 149 ["È incostituzionale l'art. 7 l.reg. Calabria 15 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, dispone la stabilizzazione di medici incaricati nell'emergenza sanitaria, che abbiano maturato almeno cinque anni in regime di convenzione, di cui almeno tre in regime di emergenza, previo mero giudizio di idoneità."]; Corte cost., 12 luglio 1996, n. 243 ["La materia dei rapporti convenzionali con i sanitari di medicina generale e con i pediatri di libera scelta appartiene, con esclusione della fonte legislativa regionale, alla contrattazione collettiva, sulla base di accordi nazionali con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, di portata uniforme sull'intero territorio del Paese, di durata triennale, come è confermato dall'art. 8 d.leg. 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della materia sanitaria ai sensi dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421."].

Con specifico riferimento alla legislazione della Regione siciliana in materia sanitaria, la Corte costituzionale è intervenuta annullando disposizioni in contrasto con i parametri costituzionali invocati nel presente ricorso, si vedano, fra le altre, le sentenze 4 aprile 1993, n. 266; 27 dicembre 1991, n. 484; 30 dicembre 1997, n. 444;

In base alle statuizioni e principi testé richiamati, la disposizione regionale siciliana in esame risulta palesemente illegittima.

* * *

Si promuove, pertanto, ai sensi dell'art. 127 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale in esame e, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87/1953, la questione di legittimità consequenziale dell'articolo 85 della legge regionale n. 9/2015, per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonché dello Statuto della Regione, artt. 14 e 17, con riferimento agli artt. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata e si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali", nonché in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonché dello Statuto della Regione, artt. 14 e 17.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 14 settembre 2015.

Avvocato dello Stato: Albenzio

(2015.43.2543)046

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante: "Disposizioni in materia di Liberi consorzi comunali e Città metropolitana".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale)

Ricorso n. 89 depositato l'8 ottobre 2015 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

ricorrente

contro

Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta regionale attualmente in carica

resistente

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane", pubblicata nel BUR n. 32 del 7 agosto 2015.

** ** *

Con la legge 4 agosto 2015, n. 15 la Regione Sicilia ha introdotto norme di disciplina generale dei Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Il Titolo I di detta legge ha istituito i liberi Consorzi comunali suddividendoli in due categorie: la prima costituita dai territori delle ex province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dai comuni ivi ricompresi; la seconda, costituita dalle Città metropolitane che coincidono con il territorio delle ex province di Palermo, Catania e Messina e comprendono i comuni in ciascuna di esse situati.

In sostanza, le Città metropolitane sono liberi Consorzi comunali che coincidono con le ex province di Palermo, Catania e Messina, e ricomprendono tutti i comuni dei territori ex provinciali, mentre le altre ex province sono trasformate - ciascuna con il rispettivo territorio - in liberi Consorzi comunali "semplici", anch'essi comprendenti i loro comuni.

Gli uni e gli altri sono dalla legge definiti "enti territoriali di area vasta, dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria" nell'ambito dei propri statuti - che ciascuno deve adottare - e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Il Capo II del Titolo I si occupa di individuare gli organi dei liberi Consorzi comunali semplici (il Presidente, l'Assemblea, la Giunta e l'Adunanza elettorale) e di disciplinarne il funzionamento.

Sono altresì individuati e regolati in tutti i loro aspetti gli organi delle Città metropolitane (il Sindaco metropolitano, la Conferenza, la Giunta e l'Adunanza elettorale).

I Titoli II e III della legge regionale dettano disposizioni relative alle funzioni ed al personale, nonché agli aspet-

ti economico finanziari, mentre il Titolo IV si occupa dell'assetto territoriale.

L'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

E quanto alla delicata e dibattuta materia della sorte delle province e dell'istituzione delle Città metropolitane lo Stato ha esercitato tale competenza emanando la legge 7 aprile 2014, n. 56.

Vero è che per la Regione Sicilia la materia del "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" nonché quella dell'"ordinamento e controllo degli enti locali" è pure riservata alla competenza legislativa esclusiva regionale dalle norme statutarie, ma la Corte costituzionale ha già riconosciuto, confermando la testuale affermazione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che la disciplina dettata dallo Stato con la legge stessa realizza una grande riforma del sistema della geografia istituzionale della Repubblica e conseguentemente costituisce una grande riforma economico sociale ai cui principi anche le regioni a statuto speciale devono conformarsi.

Ed infatti, l'art. 1, comma 145, della legge n. 56/2014 espressamente prevede che le regioni a statuto speciale adeguino i propri ordinamenti in temi ai principi della medesima legge.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri la legge in questione, con cui evidentemente la Regione Sicilia ha inteso adeguarsi, eccede dai limiti statuari e non rispetta i principi dettati dallo Stato, così ledendo le prerogative legislative statali in questa materia e pertanto violando i precetti costituzionali che la presidiano, per i seguenti

MOTIVI

1) illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15 per violazione dei principi di cui all'art. 1, commi 51 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In relazione agli articoli 3 e 5, nonché all'art 117, commi 2, lettera p), e 3 della Costituzione e agli articoli 14 e 15 dello Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

Le norme in rubrica richiamate disciplinano l'istituzione ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi comunali non costituenti Città metropolitane.

L'articolo 4 elenca gli organi del libero Consorzio comunale, individuandoli nel Presidente, nell'Assemblea, nella Giunta e nell'Adunanza elettorale.

Gli articoli 5 e 6 riguardano il Presidente del libero Consorzio elencandone le funzioni e prevedendo che esso sia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali che compongono l'Adunanza elettorale del Consorzio.

Gli articoli 8 e 9 attengono alle funzioni dell'Assemblea e della Giunta, regolandone la composizione; l'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al Consorzio ed è organo di indirizzo politico, la Giunta invece è organo esecutivo eletta dall'Adunanza elettorale fra un elenco di sindaci e consiglieri comunali dei comuni del Consorzio ed ha una composizione quantitativamente variabile a seconda della popolazione dell'ente.

L'articolo 10 infine regola la composizione e le funzioni dell'Adunanza elettorale, composta da tutti i sindaci e

consiglieri comunali dei comuni appartenenti al Consorzio.

Già questa articolazione organica urta con l'impostazione generale che la legge statale dà alla materia, laddove per le province (che nell'architettura della legge regionale coincidono con i Consorzi comunali) è stabilito che siano organi esclusivamente il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. Nel caso della legge qui censurata sono esuberanti in modo inammissibile la Giunta e l'Adunanza elettorale, e tale differenza non è coerente con i principi fondamentali di organizzazione dettati dallo Stato posto che - come ha riconosciuto, ancorché riferendosi alle Città metropolitane, ma con affermazione perfettamente adattabile anche alla presente fattispecie, la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 50/2015 - non è immaginabile una situazione di diversificazione strutturale tra regione e regione nella configurazione dei propri enti territoriali senza frustrare il disegno costituzionale, che vuole livelli di governo aventi una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

E d'altra parte, l'attribuzione ad un'articolazione organizzativa di competenze esecutive proprie non è compatibile con la costruzione operata dal legislatore statale, che tali competenze non ha soggettivamente individuato o, se le ha individuate (o ne ha individuate alcune), le ha attribuite ad altro organo (v. art. 1, comma 55, della legge n. 56/2014). Ugualmente, pare inammissibile la creazione di un organo *ad hoc*, l'Adunanza elettorale, per dare individualità alla base degli elettori e che altre competenze non ha che quelle di eleggere e di sfiduciare.

E in ogni caso è evidente l'anomalia di una struttura istituzionale atipica come quella siciliana. La legge statale prevede un Presidente eletto, un Consiglio che ha funzioni di indirizzo e controllo e che ha composizione elettiva, un'assemblea dei sindaci con funzioni consultive e di controllo i cui membri lo sono di diritto perché sindaci dei comuni appartenenti all'ente. La legge regionale qui censurata prevede anch'essa un Presidente eletto (seppure con le criticità che di seguito sono rappresentate), prevede un'Assemblea composta dai sindaci - equivalente, quanto a composizione e funzioni all'Assemblea di matrice statale - crea una Giunta con funzioni esecutive eletta dall'Adunanza, inventa un organo che non ha solo funzioni elettorali, ma dispone pure di un potere di sfiducia non previsto dalla norma dello Stato.

Peraltro, le norme qui censurate sono illegittime non solo per quanto provvedono, ma anche per quanto non in esse contenuto.

In tutti i passaggi che contemplano la regola dell'elettività (ancorché indiretta) degli organi dei Consorzi comunali manca del tutto la previsione di meccanismi di ponderazione del voto in base alla consistenza della popolazione dei diversi comuni, ripartiti in fasce demografiche, come invece previsto dall'art. 1, comma 63, della legge statale n. 56/2014.

La ponderazione del voto in rapporto al peso demografico dei comuni rappresentati negli organismi è una garanzia ineludibile di democrazia, perché traduce e rende effettivo il rapporto numerico tra cittadini e loro rappresentanti, consente l'effettivo, funzionamento della sovranità popolare, e come tale deve funzionare anche se la rappresentatività opera in modo indiretto.

La norma statale, ben conscia dell'esigenza costituzionale, deroga alla regola "una testa un voto" al fine di mantenere l'effettiva rappresentatività degli organi rispetto

alle comunità interessate, diversificando il peso del singolo rappresentante in funzione del numero dei soggetti rappresentati. L'utilizzo del sistema del voto ponderato è dunque a tutela del principio di ragionevolezza, proporzionalità e sovranità popolare perché assegna un valore al singolo voto un peso differente sensibile al dato numerico dei rappresentati.

Che, anzi, si potrebbe dire che è grazie alla previsione di meccanismi di voto ponderato che un sistema elettivo di secondo grado può rispettare appieno le regole democratiche. Argomento peraltro cui è stata sensibile la stessa Corte Costituzionale, laddove ha affermato che l'elezione indiretta può non essere esclusa, "purché siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti" (Corte Cost. sentenza n. 50/2015).

Oltre al contrasto con la norma statale che tale garanzia mantiene anche nella rappresentanza indiretta, l'omessa previsione di meccanismi di ponderazione urta nel caso di specie, dunque, anche contro i principi di ragionevolezza, uguaglianza ed unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione.

Le norme indicate in rubrica pertanto vanno dichiarate costituzionalmente illegittime sia nella parte in cui prevedono strutture istituzionali maggiori e diverse, e con funzioni differenti da quelle previste dalla legge statale, con ciò rompendo una omogeneità politica, economica e sociale che deve essere assicurata su tutto il territorio della Repubblica, contravvenendo ai principi fondamentali di riforma contenuti nella legge statale e ledendo anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia nella parte in cui omettono di prevedere garanzie fondamentali di democrazia e rappresentatività che sono cardini dell'ordinamento costituzionale e come tali sono inderogabilmente fissate dalla legge statale.

** ** *

2) Illegittimità costituzionale degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15 per violazione dei principi di cui all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 25 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In relazione agli articoli 3, 5 e 51, nonché all'art. 117, commi 2, lettera p), e 3 della Costituzione e agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

Analoghe considerazioni di censura vanno indirizzate anche nei confronti delle disposizioni regionali che istituiscono e regolano gli organi delle Città metropolitane.

La legge dello Stato n. 56/2014 delinea un quadro istituzionale articolato su tre organi ed individua: nel Sindaco metropolitano - che è di diritto il sindaco del Comune capoluogo, salva la possibilità di prevedere a livello statutario la sua elezione diretta - l'organo monocratico con funzioni di rappresentanza e con responsabilità per lo svolgimento delle funzioni e l'esecuzione degli atti imputabili all'ente; nel Consiglio metropolitano l'organo ad elezione indiretta con funzioni di indirizzo e di controllo, con potere anche deliberativi; nella Conferenza metropolitana l'organo composto dai sindaci dell'area metropolitana con poteri propositivi e consultivi e di deliberazione in ordine allo statuto.

Anche con riferimento all'architettura istituzionale della Città metropolitana la legge regionale opera una ricostruzione propria, creando quattro organi: il Sindaco, la Conferenza, la Giunta e l'Adunanza elettorale.

Prescindendo dalla carica di sindaco, la Conferenza ha funzioni di indirizzo e controllo come il Consiglio metropolitano di cui alla legge statale, ma a differenza di questo i suoi membri non sono elettivi; manca (al di là di un'omnium che può solo generare confusione) un organo metropolitano equivalente alla Conferenza metropolitana di concezione statale; la Giunta con competenze esecutive è una creazione siciliana, illegittima perché le funzioni esecutive spettano nell'impostazione statale al Presidente, ma i suoi membri sono eletti; l'Adunanza elettorale pure è frutto della creatività del legislatore regionale che personifica nell'organo la base degli elettori.

Quindi, anche a questo proposito va ribadita l'illegittimità di un'articolazione istituzionale radicalmente diversa da quella che lo Stato - nelle sue linee di riforma essenziali della struttura politica del territorio - ha dettato. Ed anche a questi fini, pur volendo far salva la competenza legislativa esclusiva regionale in materia, non si può che richiamare la corretta e sacrosanta affermazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2015 per cui non è immaginabile una situazione di diversificazione strutturale tra regione e regione nella configurazione dei propri enti territoriali, senza frustrare il disegno costituzionale, che vuole livelli di governo aventi una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

La legge regionale invece non attribuisce di diritto la carica di Sindaco metropolitano al sindaco del comune capoluogo, ma ne prevede l'elezione da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio metropolitano, nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali in carica del comune capoluogo (ossia dall'Adunanza elettorale) e di per se già questa differenza è ingiustificabile alla luce dell'impostazione statale ed è pertanto costituzionalmente illegittima.

Ma la stessa scelta di procedere ad elezione del Sindaco Metropolitano dà vita da un'altra serie di vizi di illegittimità:

a) non è previsto un adeguato meccanismo di ponderazione del voto in base alla consistenza della popolazione dei diversi comuni; come detto sopra, la ponderazione del voto è elemento essenziale per rendere effettiva la rappresentanza popolare nella scelta dei propri eletti nei casi in cui l'elezione sia di secondo grado. E nel caso di specie, proprio il discostarsi dalla previsione della legge statale amplifica il vizio derivante da tale omessa previsione, posto che - se il Sindaco metropolitano fosse il sindaco del comune capoluogo - comunque egli sarebbe espressione di una maggiore consistenza elettorale, o comunque di un maggior peso politico, in considerazione della maggiore importanza del comune capoluogo intorno al quale si aggrega la Città metropolitana. Anzi, la stessa composizione dell'Adunanza elettorale pare in grado di ulteriormente alterare l'esigenza di rappresentatività, per lo sbilanciamento causato dalla presenza dei consiglieri circoscrizionali del comune capoluogo, in grado di far pesare molto di più del dovuto il capoluogo rispetto ad altri comuni magari di popolazione di poco inferiore. L'omessa previsione di adeguati e ragionevoli meccanismi di ponderazione del voto, oltre a ledere le competenze legislative statali e a violare i principi di riforma politico istituzionale, urta contro i precetti costituzionali della ragionevolezza, della rappresentatività e della sovranità.

b) La previsione dell'eleggibilità a Sindaco Metropolitano dei sindaci in carica il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni configura una violazione dell'art. 51 della

Costituzione laddove comprime il diritto di elettorato passivo del Sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana che non può candidarsi in caso la scadenza del suo mandato cada nel periodo fissato dalla legge regionale.

Anche nel caso della Giunta metropolitana, qualora la si volesse considerare costituzionalmente legittima, la scelta di renderne i membri di provenienza elettiva produce si per sé lo stesso vizio di illegittimità dedotto con riferimento al Sindaco metropolitano, dato che anche per questo tipo di elezione non è previsto un adeguato e ragionevole meccanismo di ponderazione del voto. Il che rende l'organo in questione (si ripete, qualora lo si voglia ritenere costituzionalmente legittimo nonostante la sua "novità") non rappresentativo della realtà territoriale governata.

Infine, l'Adunanza elettorale metropolitana - che si insiste a ritenere costituzionalmente illegittima per la sua esuberanza rispetto al quadro istituzionale disegnato dallo Stato nella sua fondamentale riforma dell'assetto politico e sociale del territorio nazionale - non deve prevedere tra i suoi poteri quello di sfiduciare il Presidente Metropolitano, perché nessuna norma fondamentale in materia prevede un rapporto fiduciario (*rectius*: la necessaria permanenza del rapporto fiduciario) tra organo che elegge ed organo eletto. Né tale rapporto fiduciario può farsi discendere dalla provenienza elettiva dell'uno dall'altro.

Le norme indicate in rubrica pertanto vanno dichiarate costituzionalmente illegittime sia nella parte in cui prevedono strutture istituzionali maggiori e diverse, e con funzioni differenti da quelle previste dalla legge statale, con ciò rompendo una omogeneità politica, economica e sociale che deve essere assicurata su tutto il territorio della Repubblica, contravvenendo ai principi fondamentali di riforma contenuti nella legge statale e ledendo anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia nella parte in cui omettono di prevedere garanzie fondamentali di democrazia e rappresentatività che sono cardini dell'ordinamento costituzionale e come tali sono inderogabilmente fissate dalla legge statale.

** * * * *

3) Illegittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15 per violazione dell'articolo 1, commi 24 e 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In relazione all'art. 117, comma 3 della Costituzione e agli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica e con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione in rubrica denunciata individua le indennità da conferire alle cariche negli organi degli enti di area vasta.

Più precisamente, al presidente del Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano è attribuita un'indennità pari alla differenza tra l'indennità percepita per la carica di sindaco e quella spettante al sindaco del comune con maggior numero di abitanti del Consorzio comunale o della Città metropolitana. E in caso di equivalenza tra i due valori, l'indennità è aumentata del 20%. Ai componenti della Giunta del Consorzio comunale e della Giunta metropolitana è attribuita un'indennità pari alla differenza tra l'indennità in concreto percepita e la metà di quella spettante al Presidente del Consorzio o al Sindaco

metropolitano, con uguale maggiorazione in caso di equivalenza.

La legge statale 7 aprile 2014, n. 56, invece, prevede che l'incarico di Sindaco, di consigliere e di componente della Conferenza della Città metropolitana sia gratuito (art. 1, comma 24), così come sono gratuiti gli incarichi di Presidente, consigliere e componente l'Assemblea dei Sindaci nelle Province (art. 1, comma 84).

La discrepanza non è in linea con la vigente normativa nazionale in materia di razionalizzazione dei costi degli enti locali, rammentando che uno degli assi portanti anche sul piano politico della nuova organizzazione degli enti locali - Province e Città metropolitane - ed uno dei motivi addotti a favore della elezione indiretta dei rispettivi organi, è appunto la gratuità delle relative cariche.

Gratuità, si ricorda, che si giustifica anche e soprattutto con il fatto che i titolari di incarichi elettivi indiretti nelle Province e nelle Città metropolitane rivestono negli enti di provenienza e di appartenenza incarichi che già godono di remunerazione.

Il che, oltretutto, si manifesta di maggiore evidenza negativa sul piano del contenimento della spesa all'interno della finanza pubblica quando si osservi che la legge regionale siciliana ha aumentato gli organi di governo rispetto alla impostazione della legge statale, istituendo quindi organi aggiuntivi che secondo la norma qui censurata danno titolo ai loro componenti di percepire un'indennità. Alla moltiplicazione degli organi dunque segue una moltiplicazione dell'esborso pubblico.

La norma in rubrica pertanto è costituzionalmente illegittima e va dichiarata tale.

*** **

4) Illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, n. 2 lettera e) della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15 per contrasto con l'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 e con gli articoli 142 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.

In relazione all'art. 117, comma 2, lettere e) e s) e comma 3 della Costituzione e agli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

La norma in rubrica indicata attribuisce ai Consorzi comunali la competenza ad organizzare e gestire i servizi nonché le localizzazioni e le realizzazioni degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni - singoli o associati - non possono provvedervi.

Il settore dei rifiuti, nel riparto di competenze previsto dallo Statuto della Regione Sicilia, è materia attinente all'igiene e alla sanità pubblica, nonché all'assunzione di pubblici servizi e come tale sarebbe riservata alla competenza legislativa concorrente della Regione stessa.

Tuttavia, come effetto della riforma costituzionale del 2001, la materia dei servizi pubblici, in quanto residuale, si ritiene ora demandata alla competenza delle Regioni a statuto ordinario, e di conseguenza anche la Regione Sicilia dovrebbe essere titolare della maggiore potestà legislativa in quanto espressione di più ampia autonomia rispetto alle sue previsioni statutarie.

Sennonché, anche in questa configurazione, la potestà legislativa regionale deve conformarsi alle regole dettate dallo Stato nell'ambito della sua potestà; e a questi fini vengono in considerazione le attribuzioni statali nelle

materie di cui all'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione.

In questa prospettiva, l'articolo 3 bis, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, in tema di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano detti servizi definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio ed istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. La stessa norma prevede che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, potendo le regioni individuare dimensioni diverse se sussistano ragioni di differenziazione territoriale e socio economica e in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

In questa direzione, le funzioni di organizzazione dei servizi, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono esercitate non dal livello politico, ma dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei.

La disciplina statale di riferimento è completata dall'art. 200, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale la gestione dei rifiuti solidi urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale ed obbedienti ad una serie di criteri specificamente ivi indicati.

Ora, la norma regionale qui censurata, nell'attribuire la relativa competenza ai Consorzi comunali, la prevede in via meramente sussidiaria, lasciando intendere il permanere di una competenza spettante in via ordinaria (qualora capaci di esercitarla) ai singoli comuni.

E ciò urta, oltre che contro le regole statali ora ricordate (emanate nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in materia di concorrenza e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), anche contro le regole che la stessa Regione Sicilia si è data, ove si osservi che l'art. 8, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 9/2010 attribuisce le funzioni in questione alle SRR (ossia alle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti).

La previsione di una competenza "ordinaria" dei comuni nello smaltimento dei rifiuti (ancorché superabile in via sussidiaria, ma pur sempre eventuale) viola il principio della unicità orizzontale della gestione, consentendo una competenza frammentata tra più comuni all'interno del medesimo ATO; è peraltro violato anche il principio di unicità verticale del servizio dato che in tal modo si inciderebbe negativamente sull'esigenza che il ciclo dei rifiuti si svolga in modo integrato.

Da ultimo, la previsione della norma qui censurata, che fa necessariamente coincidere - qualora esercitata in via sussidiaria dal Consorzio comunale - l'ambito territoriale ottimale con il territorio della provincia, così eliminando la possibilità prevista dalla legge statale che il territorio ottimale dell'ambito possa avere anche un'estensione ultra provinciale. Analoghe considerazioni sono da svolgere anche relativamente alla competenza dei comuni - ed in via eventualmente sussidiaria del Consorzio comunale - in materia di depurazione delle acque, le cui funzioni per l'ordinamento statale sono da attribuire agli enti di governo degli ATO.

E ciò anche considerando che alla Regione Sicilia lo Statuto speciale demanda la competenza legislativa esclusiva (art. 14) in materia di acque pubbliche, ma afferman-

dosi anche qui che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto dei principi di grande riforma economico sociale stabiliti dallo Stato, quali senza dubbio quelli contenuti nelle norme del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 142, comma 3, di quel decreto prevede che gli enti locali svolgano le funzioni relative all'organizzazione del servizio idrico mediante gli organi di governo degli ATO, ai quali partecipano ai sensi del successivo articolo 147.

Anche con riferimento alla materia della depurazione delle acque, la norma regionale qui censurata lede i principi della necessaria unicità orizzontale e verticale della relativa gestione.

Per le esposte ragioni, la norma della legge regionale in rubrica citata deve essere considerata costituzionalmente illegittima.

** ** *

5) Illegittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15.

In relazione all'art. 117, comma 2, lettera s) e all'art. 118, comma 2, della Costituzione e agli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Sicilia.

La norma qui censurata dispone che "la Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 9/1986 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge".

Tra le funzioni in parola merita attenzione quella di cui al comma 1, n. 2, lettera a) ossia la tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.

Questa norma viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato, soprattutto ove si osservi che la Regione Sicilia non ha in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" alcuna competenza legislativa propria.

Questa situazione di carenza di potere legislativo, e della impossibilità di colmare la relativa lacuna con interpretazione delle proprie disposizioni statutarie, è già stata rilevata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 12/2009, n. 380/2007 e n. 422/2002.

E così come nessuna competenza legislativa può essere esercitata in una materia di competenza esclusiva dello Stato, nessuna altra competenza può essere rivendicata in quell'ambito, neppure di natura meramente amministrativa.

Pertanto, la norma in questione è da dichiarare costituzionalmente illegittima.

** ** *

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra rappresentata e difesa

Conclude

Affinché la Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge regionale della Sicilia 4 agosto 2015, n. 15.

Roma, 5 ottobre 2015.

Avvocato dello Stato: Corsini

(2015.44.2585)046

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento di cooperative con sede nella provincia di Catania.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1349/S6 del 25 giugno 2015, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 *septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale	D.D.G. n.	del
Service Point	Motta S. Anastasia	03934970876	1349/S6	25/06/2015
Beta	Palagonia	04382420877	1349/S6	25/06/2015
L.G.S.	Caltagirone	04660740871	1349/S6	25/06/2015

(2015.42.2473)042

Scioglimento della cooperativa Arcobaleno Village, con sede in Antillo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2266/S6 dell'8 ottobre 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 *septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale
Arcobaleno Village	Antillo	01683240830

(2015.42.2436)042

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Vendita alloggi Forze dell'ordine - Legge n. 560/93, leggi regionali n. 43/94, n. 31/96 e n. 13/07 - Bando per la cessione in proprietà degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative già inserite nei piani di vendita e rimaste invendute - Avviso relativo all'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute.

Visto il "bando per la cessione in proprietà", ai sensi della legge n. 560/1993, della legge regionale n. 43/1994, della legge regionale n. 31/1996 e della legge regionale n. 13/2007, degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative, già inserite nei piani di vendita e rimaste invendute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 30 aprile 2015;

Considerato che alla data di scadenza del bando suddetto, fissata al 28 agosto 2015, risultano pervenute n. 8 domande d'acquisto;

Si dà avviso che in data 11 novembre 2015 nei locali del Dipartimento del bilancio e del tesoro dell'Assessorato regionale dell'economia - 8. Servizio demanio - Unità operativa S8.1 - Gestione del demanio, locazioni passive e gestione alloggi popolari e per le Forze dell'ordine, ubicati in via della Regione siciliana, 2226 - piano 9°, si procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute.

(2015.44.2584)048

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR 2007/2013 - Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase - seconda finestra. PIST 8 op. 25. Comune di Mazzarino. Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro storico.

Con decreto n. 460 del 10 agosto 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2015, reg. 1, fg. n. 296, è stata concessa al comune di Mazzarino una proroga fino alla data del 16 novembre 2015 per l'ultimazione dei lavori relativi al progetto denominato "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro storico finalizzato al risparmio energetico".

(2015.44.2586)131

PO FESR 2007/2013 - Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase - seconda finestra. PISU 14 op. 7. Comune di Catania. Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori relativi ad un progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole - 1° lotto.

Con decreto n. 464 del 10 agosto 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2015, reg. 1, fg. n. 297, è stata concessa al comune di Catania una proroga fino alla data del 31 ottobre 2015 per l'ultimazione dei lavori relativi al progetto denominato "Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole - 1° lotto".

(2015.44.2587)131

Provvedimenti concernenti modifica dei decreti 15 settembre 2014 e 8 ottobre 2014, relativi all'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 476 del 12 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 261, del 7 ottobre 2015, è stato modificato il punto 2 dell'art. 8 del D.D.G. n. 811 dell'8 ottobre 2014 di concessione contributo in favore del CNR - ITAE per la realizzazione del progetto n. 13 - codice CUP B47D10000080002 il cui contributo è pari ad € 55.200,00 - a valere dell'avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico, 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 482 del 14 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 262, del 7 ottobre 2015, è stato modificato il punto 2 dell'art. 8 del D.D.G. n. 717 del 15 settembre 2014 di concessione contributo in favore dell'INFN per la realizzazione del progetto n. 40 - codice CUP I61E13000040009 il cui contributo è pari ad € 1.699.200,00 - a valere dell'avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.42.2444)131

Revoca del contributo concesso in favore del comune di Petralia Sottana per la realizzazione di un progetto a valere sull'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 504 del 7 settembre 2015, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 12, fgl. n. 282 del 14 ottobre 2015, è stato revocato il contributo di € 124.000,00 concesso in favore del comune di Petralia Sottana con D.D.G. n. 635 del 5 agosto 2014, per la realizzazione del progetto n. 156 - codice CUP F17H13001360001 - a valere dell'avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.43.2536)131

Approvazione di un progetto presentato dalla Raffineria di Gela S.p.A.

Con decreto n. 1557 del 25 settembre 2015 del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03, il progetto di Chiusura delle vasche: 4, 6, 7A, 7B, 8 e 9 e ripristino del capping della 3 alla società Raffineria di Gela S.p.A., comune di Gela (CL).

(2015.42.2435)118

Permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmente denominato "Iniziativa Geracesi", in territorio del comune di Geraci Siculo, rilasciato alla Iniziativa Turistiche Geracesi S.p.A., con sede in Geraci Siculo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 598 del 30 settembre 2015, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di P.U. l'1 ottobre 2015, n. 631/867:

- sono state respinte le opposizioni avverso all'istanza di permesso di ricerca Iniziativa Geracesi, della Iniziativa Turistiche Geracesi S.p.A.;

- ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è stato accordato alla Iniziativa Turistiche Geracesi S.p.A. (P.Iva /c.f. 06216770823), con sede in Geraci Siculo (PA), contrada Parrino, il permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmente denominato "Iniziativa Geracesi", su un'area estesa Ha 11.00.00, in territorio del comune di Geraci Siculo (PA), per la durata di anni tre decorrenti dal 24 aprile 2015.

Il suddetto decreto non costituisce presupposto preferenziale ai fini dell'ottenimento dell'eventuale successiva concessione mineraria per lo sfruttamento della risorsa eventualmente rinvenuta.

(2015.43.2549)001

Autorizzazione della modifica non sostanziale proposta dalla ditta ESI S.p.A., con sede legale in Pace del Mela, per un impianto di recupero di piombo.

Con decreto n. 1625 del 7 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autorizzata la modifica non sostanziale proposta dalla ditta ESI S.p.A., con sede legale in area industriale Giammorro, nel comune di Pace del Mela (ME), per un impianto per il recupero del piombo da batterie esauste ed altri residui piombosi, comune di Pace del Mela (ME), foglio di mappa n. 2, particella 830.

(2015.42.2434)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 671 del 26 marzo 2015 - intervento 5 - APQ "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)".

Con decreto n. 2546 del 21 ottobre 2015 del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, è stata verificata la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 671 del 26 marzo 2015, riguardante l'intervento 5, denominato "Giovani in Europa" dell'APQ "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)" distinti per progetti conformi e non conformi.

Il decreto con i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla voce linee di attività, sottovoce APQ giovani indirizzo <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it> e all'indirizzo <http://apq-giovani-sicilia.it>.

(2015.44.2378)132

Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1667 del 7 agosto 2014 - intervento 4 - APQ "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)".

Con decreto n. 2547 del 21 ottobre 2015 del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, è stata verificata, definitivamente, la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1667 del 7 agosto 2014, riguardante l'intervento 4, denominato "Lavoro in proprio" dell'APQ "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)" distinti per progetti conformi e non conformi.

Il decreto con i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istitu-

zionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla voce linee di attività, sottovoce APQ giovani indirizzo <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it> e all'indirizzo <http://apq-giovani-sicilia.it>.

(2015.44.2577)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Liquidazione di somme a favore dell'ANAS S.p.A. per la realizzazione del Grande Progetto "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640" - a valere sul PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 e sui fondi FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE 20/2004.

Con decreto n. 1173 del 26 maggio 2015 del dirigente del servizio 9 "Infrastrutture viarie-sicurezza stradale" del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata liquidata la somma di € 326.822.923,94 a favore dell'ANAS S.p.A. di cui € 202.169.858,50 a valere sul PO FESR 2007/2013 obiettivo operativo 1.1.2. - capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2015 ed € 124.653.065,44 a valere sui fondi FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE nr. 20/2004 - capitolo 672081 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2015, giusta impegno contabile di cui al DDG n. 513 del 26 marzo 2014, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2014, reg. 1, fg. 30, per la realizzazione del Grande Progetto - cod. id. SI 1 SGP 80989590 - "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: Adeguamento a quattro corsie della SS.640 - Tratto dal Km.9+800 al Km. 44+400" - CUP F11B04000480003, dell'importo complessivo di € 499.550.789,54.

È stato autorizzato il pagamento della somma di € 50.000.000,00, quale 1^a quota di acconto della 1^a fattura n. 22004769/DG del 31 ottobre 2014, a valere sul PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 - capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2015.

(2015.42.2480)133

Provvedimenti concernenti impegno di somme per la realizzazione di interventi proposti dai liberi Consorzi comunali di Caltanissetta e Ragusa e dalla Città Metropolitana di Messina, relativi al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2180 del 22 settembre 2015, registrato in data 24 settembre 2015 alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 427.004,95, relativa all'intervento lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 5 Minichelli-Favarella, per il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, relativi al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - Interventi relativi all'obiettivo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP I97H08000570001 - Codice operazione SI 9937.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2181 del 22 settembre 2015, registrato in data 24 settembre 2015 alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.204.227,53, relativa all'intervento lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento frana e messa in sicurezza della S.P. n. 20, per il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta relativi al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - Interventi relativi all'obiettivo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP I77H08000350001 - Codice operazione SI 9676.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2185 del 23 settembre 2015, registrato in data 29 settembre 2015 alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 2.045.952,80, relativa all'intervento lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 31 e 15 e nella SR 25, per il Libero Consorzio comunale di Ragusa relativi al Piano di azione e

coesione - Piano di salvaguardia - Interventi relativi all'obiettivo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP F77H13002150006 - Codice operazione SI 14187.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2186 del 23 settembre 2015, registrato in data 29 settembre 2015 alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.303.199,97, relativa all'intervento lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. 60 e 60 bis di Monforte San Giorgio e ricostruzione in c.da Cancellieri, per la Città metropolitana di Messina relativi al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - Interventi relativi all'obiettivo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP B14E07000200001 - Codice operazione SI 9560.

(2015.42.2451)133

Impegno di somma per il rimborso di somme erroneamente versate per le operazioni svolte dai servizi provinciali della motorizzazione civile dell'Isola.

Con decreto n. 2190 del 24 settembre 2015, annotato presso la Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 25 settembre 2015 al n. 275201, il dirigente dell'area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha impegnato la complessiva somma di € 4.790,52 sul capitolo 275201 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2015, per il rimborso di somme erroneamente versate sui c/c postali n. 16628596, n. 16631392 e n. 16633687, ai soggetti aventi diritto e riportati negli allegati elenchi A, B, C, D, E, F, G, ed I di cui al citato decreto del responsabile dell'area 6.

(2015.42.2440)110

Ammissione a finanziamento di un progetto relativo al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere II" nel comune di Paternò.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2307 del 6 ottobre 2015, è stato ammesso a finanziamento il progetto definitivo dei lavori di "Contratto di Quartiere II" - codice CUP C61B11000700002 - nel comune di Paternò dell'importo di € 7.000.000,00, relativamente al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II".

La versione integrale del suddetto decreto n. 2307 del 6 ottobre 2015 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.42.2441)090

Sostituzione del commissario ad acta presso l'Istituto autonomo case popolari di Acireale.

Con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. 24/Gab. dell'8 ottobre 2015, il dott. Ferruccio Ferruggia è decaduto dall'incarico di commissario ad acta presso l'Istituto autonomo case popolari di Acireale ed in sua vece è stato nominato l'arch. Pietro Coniglio, per il compimento degli atti ivi contenuti e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.42.2481)067

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso M3/2014 "Migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia" a valere sul PO FSE obiettivo convergenza 2007-2013 - Utilizzo di somma per la copertura delle graduatorie definitive.

Con riferimento all'avviso M3 "Migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia", a valere sul PO FSE obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 6628 del 22 settembre 2015, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, in data 21 ottobre 2015 al n. 2675, con il quale è stato disposto l'utilizzo per la copertura delle graduatorie definitive a valere sull'avviso M3/2014 della somma residua complessiva di € 76.710,12 quale importo non utilizzato da O.I. IRFIS - Fin Sicilia S.p.A. scaturente dalle revoche, rinunce e minori spese relative alle graduatorie definitive e finanziate a valere degli avvisi M4.

(2015.44.2571)132

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta Ambulatorio Odontoiatrico Greco Giacomo Bruno alla società Centro Odontoiatrico di Greco s.a.s. del dr. Giacomo Bruno Greco & C., con sede nel comune di Piana degli Albanesi.

Con decreto n. 1610 del 24 settembre 2015 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta individuale "Ambulatorio Odontoiatrico Greco Giacomo Bruno", con sede nel comune di Piana degli Albanesi (PA) in via Giacomo Matteotti n. 40, alla società "Centro Odontoiatrico di Greco s.a.s. del dr. Giacomo Bruno Greco & C.", avente la stessa sede.

(2015.42.2457)102

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale alla ditta individuale Studio di odontoiatria dott.ssa Sclafani, con sede in Bolognetta.

Con decreto n. 1611/2015 del 24 settembre 2015 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria alla ditta individuale "Studio di odontoiatria dott.ssa Sclafani", con sede nel comune di Bolognetta (PA) in via Vittorio Emanuele n. 63.

(2015.42.2452)102

Revoca dei decreti 4 febbraio 1997 e 24 maggio 2005, riguardanti autorizzazioni alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano alla ditta Giuseppe Cocilovo & figli s.n.c.

Con decreto n. 1745 del 14 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il D.A. n. 21253 del 4 febbraio 1997 e il D.I.G. n. 5619 del 24 maggio 2005, riguardanti le autorizzazioni alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano alla ditta Giuseppe Cocilovo & figli s.n.c., sono stati revocati.

(2015.42.2456)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti rettifica della graduatoria definitiva relativa al bando PMI, asse 3, linea di intervento 3.2.2.AC, del PO FESR 2007/2013.

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169, tel. +39 091 7077822, fax +39 091 7077395-879, con decreto n. 593 del 6 luglio 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 81, del

28 agosto 2015, a seguito di ricorso presentato al TAR avverso la graduatoria approvata con D.D.G. n. 453 del 10 giugno 2014 a valere sul PO FESR 2007-2013, bando PMI, asse 3, L.I. 3.2.2.AC, alla ditta Franco Maria Piera è attribuito un punteggio di 93/100, sulla base della valutazione espressa dal Dipartimento regionale dell'ambiente con la memoria difensiva prot. n. 17527 del 14 aprile 2015.

Il decreto è pubblicato integralmente nei siti istituzionali www.euroinfocilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.42.2448)135

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169, tel. +39 091 7077822, fax +39 091 7077395-879, con decreto n. 594 del 6 luglio 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 82, del 28 agosto 2015, a seguito di ricorso presentato al TAR avverso la graduatoria approvata con D.D.G. n. 453 del 10 giugno 2014 a valere sul PO FESR 2007-2013, bando PMI, asse 3, L.I. 3.2.2.AC, alla ditta Conti Alberghi Turismo Giardino sul Mare è attribuito un punteggio di 83/100, sulla base della valutazione espressa dal Dipartimento regionale dell'ambiente con la memoria difensiva prot. n. 18449 del 20 aprile 2015.

Il decreto è pubblicato integralmente nei siti istituzionali www.euroinfocilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.42.2447)135

Nomina della nuova Commissione vestiario del Corpo forestale della Regione siciliana.

Con decreto n. 934 del 10 agosto 2015, il dirigente generale del Corpo forestale della Regione siciliana ha nominato la nuova Commissione vestiario del Corpo forestale della Regione siciliana, che, a decorrere dalla data del predetto provvedimento di nomina, resterà in carica per un triennio.

Il suddetto D.D.G. è stato registrato al n. 1615 del registro della Ragioneria centrale del territorio, in data 2 ottobre 2015.

(2015.42.2442)084

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di rinnovo autorizzazione per una cava di calcareniti, sita nel comune di Bivona.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 459/GAB del 9 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rinnovo autorizzazione per la cava di calcareniti denominata "Millaga", sita nell'omonima contrada nel territorio del comune di Bivona (AG), - proponente: ditta Tornatore Domenico, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 - 92012 Cianciana (AG).

(2015.42.2475)119

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso i comuni di Realmonte, Ragalna, Racalmuto e Tortorici per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 465/GAB del 9 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Realmonte (AG) per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 466/GAB del 9 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Ragalna (CT) per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobile abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 467/GAB del 9 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Racalmuto (AG) per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobile abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 468/GAB del 9 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Tommaso Noto, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Tortorici (ME) per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobile abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

(2015.42.2477)048

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al rinnovo dei lavori per una cava, sita nel comune di Centuripe.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 469/Gab del 13 ottobre 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo dei lavori per la cava denominata "Intorella II", sita nel comune di Centuripe (EN), della ditta Naselli Group s.r.l.

(2015.42.2476)119

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso i comuni di Linguaglossa, Sant'Agata Li Battiati e San Gregorio di Catania per la definizione degli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio ed eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 475/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta con D.A. n. 80/GAB del 2 marzo 2015, presso il comune di Linguaglossa (CT), per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali P.P.E.E. è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.42.2470)114

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 476/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta con D.A. n. 98/GAB del 30 marzo 2015, presso il comune di Sant'Agata Li Battiati (CT), per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali P.P.E.E. è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.42.2459)114

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 478/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta con D.A. n. 98/GAB del 30 marzo 2015, presso il comune di San Gregorio di Catania (CT), per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali P.P.E.E. è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.42.2461)114

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso i comuni di Montevago e Sambuca di Sicilia per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 480/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Salvatore Iacono, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Montevago (AG), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali alla formazione del P.R.G.

(2015.42.2469)114

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 481/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Salvatore Iacono, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Sambuca di Sicilia (AG), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali alla formazione del P.R.G.

(2015.42.2471)114

Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiti ai commissari ad acta presso i comuni di Vita e Sant'Angelo Muxaro per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 477/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un massimo di mesi dodici, l'intervento sostitutivo disposto ai sensi dell'art. 2, legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 381/GAB del 10 luglio 2015, con il quale il geom. Ignazio Lo Presti è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Vita (TP), con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.42.2460)114

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 479/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un massimo di mesi dodici, l'intervento sostitutivo disposto ai sensi dell'art. 2 legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 146/GAB del 29 aprile 2015 e prorogato con D.A. n. 328/GAB del 13 luglio 2015, con il quale l'arch. Roberto Brocato è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Sant'Angelo Muxaro (AG), con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.42.2467)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Palermo per provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla trasmissione al consiglio comunale della proposta di delibera relativa al programma costruttivo in via Messina Marine.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 482/GAB del 14 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Maurizio Denaro, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Palermo, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla trasmissione al consiglio comunale la proposta di delibera relativa al programma costruttivo in via Messina Marine, 811, proposto dalle cooperative edilizie "Esmeralda" e "Poggio Dorato".

(2015.42.2478)048

Provvedimenti concernenti autorizzazioni all'accesso al demanio fluviale e all'esecuzione di opere idrauliche nel territorio della provincia di Catania.

Con decreto del dirigente dell'area 3 "Comunicazione istituzionale e servizi" del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 867 del 14 ottobre 2015, sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l'accesso al demanio fluviale e l'esecuzione delle opere previste dal progetto: "Interventi di manutenzione degli alvei torrentizi e/o fluviali (delibera di Giunta n. 350 del 10 dicembre 2014) in agro dei comuni di Paternò (c.da Sferro) e Ramacca (c.da Iannarello) della provincia di Catania", PAC azione B6 - sottoazione B2, dell'importo di € 760.000,00 (CUP: G74H15000780006).

L'autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi interventi. L'approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2015.42.2464)108

Con decreto del dirigente dell'area 3 "Comunicazione istituzionale e servizi" del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 868 del 14 ottobre 2015, sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l'accesso al demanio fluviale e l'esecuzione delle opere previste dal progetto: "Interventi di manutenzione degli alvei torrentizi e/o fluviali (delibera di Giunta n. 350 del 10 dicembre 2014) in agro dei comuni di Ramacca (c.da Iannarello) e Belpasso (c.da Magazzinazzo) della provincia di Catania", PAC azione B6 - sottoazione B2, dell'importo di € 740.000,00 (CUP: G84H15000600006).

L'autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi interventi. L'approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2015.42.2462)108

Con decreto del dirigente dell'area 3 "Comunicazione istituzionale e servizi" del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 869 del 14 ottobre 2015, sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l'accesso al demanio fluviale e l'esecuzione delle opere previste dal progetto: "Interventi di manutenzione degli alvei torrentizi e/o fluviali (delibera di Giunta n. 350 del 10 dicembre 2014) in agro del comune di Ramacca (da c.da Ventrelli a c.da Palma) della provincia di Catania", PAC azione B6 - sottoazione B2, dell'importo di € 890.000,00 (CUP: G14H15000640006).

L'autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi interventi. L'approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2015.42.2465)108

Con decreto del dirigente dell'area 3 "Comunicazione istituzionale e servizi" del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 870 del 14 ottobre 2015, sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l'accesso al demanio fluviale e l'esecuzione delle opere previste dal progetto: "Interventi di manutenzione degli alvei torrentizi e/o fluviali (delibera di Giunta n. 350 del 10 dicembre 2014) in agro del comune di Ramacca (da c.da Palma a Masseria Palmeri) della provincia di Catania", PAC azione B6 - sottoazione B2, dell'importo di € 910.000,00 (CUP: G14H15000650006).

L'autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi interventi. L'approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2015.42.2466)108

Rinnovo ed aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate alla ditta S.O.S.P. s.r.l., con sede in Modica, relative ad un impianto di estrazione di olio di sansa.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 872 del 15 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, così come previsto dall'art. 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati concessi alla ditta S.O.S.P. s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Modica in c.da Marangio, il rinnovo e l'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, rilasciate da questo Assessorato con D.A. n. 875/17 del 10 ottobre 1994, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, e D.R.S. n. 575 del 23 giugno 2008, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, relativi alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di estrazione di olio di sansa.

(2015.42.2463)119